

**CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
GESTIONE DELL'AUTOSTRADA INTERCONNESSIONE DEL
SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO
AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO**

* * *

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

[•]

(IL "CONCEDENTE")

E

[•]

(IL "CONCESSIONARIO")

* * *

SOMMARIO

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	11
ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI	11
ART. 2 CONDIZIONI GENERALI.....	23
ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	23
ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE	25
PARTE II – SOCIETÀ DI PROGETTO	26
ART. 5 SOCIETA’ DI PROGETTO.....	26
ART. 6 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO	28
PARTE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	30
ART. 7 AUTORIZZAZIONI.....	30
ART. 8 DICHIARAZIONI, DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ...	31
ART. 9 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO	45
ART. 10 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ...	45
ART. 11 OBBLIGHI E POTERI DEL CONCEDENTE	47
PARTE IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE	49
ART. 12 PROGETTAZIONE	49
ART. 13 INDAGINI PRELIMINARI DELL'AREA ED INTERFERENZE.....	51
ART. 14 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI.....	51
ART. 15 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E RINVENIMENTO SITI INQUINATI	52
ART. 16 ESECUZIONE DEI LAVORI.....	52
ART. 17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI EDIRETTORE DELL'ESECUZIONE	55
ART. 18 ESPROPRIAZIONI.....	57
ART. 19 MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	58

ART. 20 PROGRAMMA, FASI ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI	60
ART. 21 SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE..	61
ART. 22 VERIFICHE E COLLAUDO	62
ART. 23 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI.....	63
ART. 24 PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	65
ART. 25 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE.....	67
ART. 26 DETTAGLI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE.....	68
ART. 27 CARTA DEI SERVIZI.....	70
ART. 28 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	70
ART. 29 APPLICAZIONE DELLE PENALI IN FASE DI GESTIONE	71
ART. 30 VIGILANZA DEL CONCEDENTE	72
PARTE V – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALI.....	72
ART. 31 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	72
ART. 32 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	73
ART. 33 ATTIVITÀ ACCESSORIE.....	78
ART. 34 CORRISPETTIVI CONCESSIONARI.....	78
ART. 35 TARIFFA UNITARIA MEDIA	79
ART. 36 TASSO DI INFLAZIONE	80
ART. 37 ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE	80
ART. 38 MECCANISMI DI PREMIALITA'/PENALITA' CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	81
ART.39 OBIETTIVO DI INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ DA EFFICIENTAMENTO.....	82
ART. 40 REVENUE CAP REGULATION	82
ART. 41 AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	83
PARTE VI – GARANZIE, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI, ASSICURAZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI.....	83
ART. 42 GARANZIE	83
ART. 43 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI	86

ART. 44 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI	88
PARTE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE	89
ART. 45 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	89
ART. 46 RISOLUZIONE OVVERO DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	89
ART. 47. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	93
ART. 48. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	93
ART. 49. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	94
ART. 50 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.....	96
ART. 51 RECESSO	96
ART. 51 BIS TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI PERTINENZA DELLA CONCESSIONE	97
ART. 52 FORZA MAGGIORE	98
ART. 53 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE.....	99
ART. 54 CONTRIBUTO	100
ART. 55 SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	101
ART. 56 COMUNICAZIONI	102
PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI	102
ART. 57 DOMICILIO	102
ART. 58 FORO COMPETENTE	102
ART. 59 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	102
ART. 60 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	103
ART. 61 TRASPARENZA.....	103
ART. 62 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	104
ART. 63 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	105

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLA
INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON
IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO**

REPUBBLICA ITALIANA

Sono presenti

DA UNA PARTE

[•], in breve [•] con sede in [•], via [•], capitale sociale Euro [•] interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [•], C.F. e P. IVA [•], che interviene in persona dell'Amministratore Delegato [•], munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];

E DALL'ALTRA

[•], in breve [•], con sede legale in [•] via [•], capitale sociale euro [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], C.F. e P. IVA [•] che interviene in persona del [•] munito dei poteri di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data [•]

PREMESSO

- A. che la legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 ("**Legge Regionale**"), rubricata "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale" promuove e disciplina, anche in regime di finanza di progetto la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse regionale;
- B. che, ai sensi dell'art. 8 della citata Legge Regionale, è stato emanato il Regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4 ("**Regolamento regionale**"), rubricato "Procedure di concessione delle autostrade regionali";
- C. che in data 5 agosto 2002 è stata pubblicata, sul BUR Lombardia, la D.G.R. 19 luglio 2002 n. VII/9865 "Determinazione delle direttrici autostradali da analizzare per l'avvio delle procedure concessorie ai sensi del Titolo III l. r. 4 maggio 2001 n. 9", con la quale la Giunta

regionale ha individuato, tra le altre, l'autostrada regionale Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano, (“**IPB**” o “**Collegamento autostradale**”) tra le direttrici di interesse regionale, per le quali dare avvio alla procedura di affidamento in concessione;

- D. che, in data 27 settembre 2002 con nota (protocollo S1.2002.0015255), è pervenuta alla Regione Lombardia la richiesta di assenso preliminare della Società Interconnessione Pedemontana Brebemi S.p.A. (“**Società IPB S.p.A.**” o “**Promotore**”) per l'avvio delle procedure concessorie della IPB ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Regolamento regionale;
- E. che, in data 10 ottobre 2002, la Direzione Generale Infrastrutture e mobilità con nota (protocolli S1.16040, S1.16041, S1.16042) ha attestato - ai sensi della Legge Regionale della D.G.R. n. VII/9865 del 19 luglio 2002 - la congruenza della proposta ricevuta dalla Società IPB S.p.A. per l'avvio delle procedure concessorie della IPB rispetto alle indicazioni programmatiche di cui alla citata D.G.R. n. VII/9865/2002;
- F. che, con nota del 25 ottobre 2002 (protocollo S1.2002.17044), la Società IPB S.p.A. ha trasmesso il progetto preliminare della IPB ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale;
- G. che, con la D.G.R. del 13 dicembre 2002 n. VII/11578, la Regione Lombardia ha attestato la coerenza con la programmazione regionale della proposta di interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano presentata dalla Società IPB S.p.A., ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.27, comma 2, del Regolamento regionale; la medesima D.G.R. ha attestato altresì che la Società IPB S.p.A. è stata individuata come Promotore della IPB;
- H. che, con nota del 23 dicembre 2002 (protocollo S1.2002.0020679), la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, ha espresso alla Società IPB S.p.A. specifiche considerazioni e richieste di integrazione documentale rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti e dall'allegato 3 del Regolamento regionale;
- I. che, con convenzione stipulata in data 16 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 10 *bis*, comma 2, della Legge Regionale, la Giunta della Regione Lombardia ha conferito a Infrastrutture Lombarde S.p.A. (“**ILSPA**”) (ora “Aria S.p.A.”) le funzioni relative di soggetto concedente della IPB, con il compito di avviarne l'aggiornamento del progetto, curarne la fase approvativa, bandirne la gara di concessione, governarne la progettazione, realizzazione e gestione;
- J. che, con comunicazione del 28 aprile 2010, la Società IPB S.p.A. ha comunicato cambio di denominazione da “Società Interconnessione Pedemontana Brebemi S.p.A.” a “Autostrade Bergamasche S.p.A.” (“**AB**”);

- K. che con D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 è stata indetta la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare della IPB, ai sensi della legge n. 241 del 1990, della Legge Regionale e del Regolamento regionale;
- L. che, con nota del 7 novembre 2011 (n. S1.2011.0046688), la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ha convocato per il giorno 15 dicembre 2011 la Conferenza di Servizi di cui sopra; la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si è svolta in data 31 gennaio 2012;
- M. che, in data 31 gennaio 2012, la Conferenza di Servizi ha espresso a maggioranza parere favorevole, con prescrizioni; il progetto preliminare è stato ripubblicato parzialmente in data 24 febbraio 2012, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi;
- N. che le determinazioni conclusive della predetta Conferenza di Servizi non sono state assunte da Regione Lombardia, in considerazione dell'evidenza dell'aumento di costo e della necessità, confermata da AB, in qualità di Promotore, in data 20 settembre 2012, di un contributo pubblico per garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'opera;
- O. che nel successivo arco temporale tra il 2012 e il 2019 Regione Lombardia non ha mai confermato l'effettiva disponibilità di una contribuzione pubblica;
- P. che la Società AB, in qualità di Promotore, a seguito del rinnovamento della compagine societaria e dell'ingresso del nuovo socio privato Vita S.r.l., il 26 marzo 2019 ha consegnato a ILSPA un aggiornamento del progetto preliminare e dei relativi costi, nonché il relativo Piano Economico Finanziario che prevede l'autofinanziamento dell'opera, ai fini della successiva approvazione da parte di Regione Lombardia;
- Q. che, nel contempo, in data 19 aprile 2016, in attuazione delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, è stato pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) (“**Codice dei contratti pubblici**”), il quale disciplina nella parte terza i contratti di concessione e nella parte quarta il “*Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento*” e, precisamente, agli artt.182 e 183 disciplina la cosiddetta “*finanza di progetto*”;
- R. che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 23, del Codice dei contratti pubblici, “I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice.

[omissis]”;

- S. che con nota del 23 luglio 2021 (nota protocollo ARIA rif. IA.2021.0039870), e successive integrazioni del 10 e 24 settembre 2021 (acquisita al Protocollo Aria n. IA.2021.0048502 del 27/09/2021), AB, in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con altri operatori economici, ha consegnato l’aggiornamento del Progetto Preliminare oggetto di Conferenza dei Servizi, adeguandolo a livello di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (“**PFTE**”), comprensivo di Piano Economico Finanziario e di Studio del Traffico aggiornati, nonché della ulteriore documentazione prevista ai sensi dell’art. 183 c.15 del Codice dei contratti pubblici;
- T. che con D.G.R. n.XI/5483 dell’8 novembre 2021 Regione Lombardia ha deliberato la risoluzione consensuale della convenzione stipulata con ILSPA (ora Aria S.p.A.) in data 16 ottobre 2008, di cui alla precedente premessa I;
- U. che con accordo di collaborazione stipulato in data 14 novembre 2021, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 2 della Legge Regionale n.9/2001, Regione Lombardia ha conferito a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“**CAL S.p.A.**” o “**Concedente**”) le funzioni di stazione appaltante, di autorità espropriante e di soggetto concedente in relazione al Collegamento Autostradale;
- V. che con D.G.R. del 28 marzo 2022 n. XI/6186, pubblicata sul BURL in data 1° aprile 2022, sono state assunte da parte di Regione Lombardia le determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui alla precedente premessa L, che ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della IPB, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 3, della Legge Regionale, dell’art. 216, comma 23, e dell’art.27 del Codice dei contratti pubblici confermando, anche nei confronti del costituendo RTI di cui alla premessa S., la nomina a promotore di cui alla premessa G e il conseguente diritto di prelazione a favore del promotore medesimo;

PREMESSO ALTRESI’ CHE

- W. con predetta D.G.R. del 28 marzo 2022 n. XI/6186 è stato, inoltre, approvato lo schema di convenzione di progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale ed i relativi allegati, da presentare a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 *bis*, comma 3, della Legge Regionale, e dell’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici,
- X. che CAL S.p.A., con nota prot. CAL-U-2022-00182, del 28 febbraio 2022, ha richiesto

all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) le proprie determinazioni in merito a quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. g), del D.L. n. 201/2011, e con successiva nota del 7 aprile 2022, prot. 0009791, l’ART ha fornito le proprie considerazioni; pertanto, il Collegamento Autostradale, oggetto della Convenzione in esame, viene classificato, in coerenza con la Legge Regionale 9/2001, come “Autostrada Regionale di categoria A2” per le caratteristiche funzionali, tecniche e costruttive (secondo la classificazione della D.G.R. n. 8/3219 del 27/12/2006); contestualmente il Collegamento Autostradale viene classificato ai fini regolatori, a livello nazionale, come “Strada Extraurbana Principale di categoria B” (secondo la classificazione del D.M. 05/11/2001);

- Y. in data 24 maggio 2022 il Promotore ha consegnato alcuni elaborati del PFTE, aggiornati in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia, di cui alla precedente premessa V, e alle osservazioni formulate in fase di verifica della progettazione;
- Z. per l’indizione della gara di concessione in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. XI/6186 relative all’approvazione del PFTE, alle intervenute previsioni emergenziali e al mutato contesto economico, CAL ha proceduto sia all’aggiornamento della stima dei lavori del PFTE, a mente dell’art. 26, comma 2 D.L. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) e della D.G.R. n. XI/5819 del 29 dicembre 2021 “Aggiornamento annuale 2022 del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”, nonché dell’ultimo prezzario Anas (revisione giugno 2022); inoltre, CAL ha proceduto all’aggiornamento di alcuni parametri economico-finanziari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti aggiornamenti hanno riguardato il tasso di interesse privo di rischio e conseguentemente il costo del debito e il tasso di remunerazione, il tasso di adeguamento monetario;
- AA. il PFTE approvato, aggiornato in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia di cui alla precedente premessa V, e adeguato secondo le sopravvenute previsioni normative del D.L. n. 50/2022, di cui alla precedente premessa Z, è stato validato da CAL, con atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 8 luglio 2022;
- BB. per ottemperare alle prescrizioni di Regione Lombardia per l’approvazione del PFTE, alle sopravvenute previsioni normative del D.L. n. 50/2022 ed al mutato contesto economico nazionale, in data 12 luglio 2022, CAL ha deliberato di aggiornare, tra l’altro, la stima dei lavori del PFTE e gli elementi alla base dell’equilibrio economico finanziario contenuti nel PEF, come indicato alla precedente premessa Z;
- CC. in data 18 luglio 2022 CAL ha trasmesso a Regione Lombardia: il bando e il disciplinare di gara, unitamente a tutta la documentazione di gara, nonché lo schema di Convenzione aggiornato, con i relativi allegati;

- DD. con la D.G.R. n. [•] del [•] è stato approvato il bando di gara e la relativa documentazione da presentare a base di gara per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale;
- EE. in data [•] il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale, ai sensi degli artt. 183 comma 15 e ss. del Codice dei contratti pubblici;
- FF. ai sensi dell'art.165 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 il Disciplinare prevede che la Convenzione di Concessione verrà sottoscritta successivamente all'approvazione del Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, con Delibera di Giunta Regionale, ai sensi e per l'effetto dell'art.19 della Legge Regionale n.9/2001;
- GG. il bando di gara, ai sensi dell'art.184 comma 1 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di costituire una Società di progetto con capitale sociale minimo di Euro 30.000.000,00 (EuroTrentamilioni/00);
- HH. a seguito dell'espletamento della procedura di gara, di cui alla premessa EE. [•] è stato individuato come Aggiudicatario;
- II. con D.G.R. n. [•] del [•] la Giunta regionale ha rilasciato il parere di propria competenza sullo schema di convenzione proposto dall'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis, comma 4, della Legge Regionale;
- JJ. ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, il Concedente, con Determina n. [•] del [•] ha proceduto ad affidare la concessione della progettazione definitiva, esecutiva e della costruzione e della gestione del Collegamento autostradale per come appresso specificato all'Aggiudicatario;
- KK. l'Aggiudicatario, ha dichiarato il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal Bando di gara;
- LL. l'Aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto e disciplinato nel bando di gara e nei documenti di gara, a seguito dell'aggiudicazione di cui alla premessa HH., ha provveduto alla redazione e alla consegna del Progetto Definitivo al Concedente;
- MM. il Concedente ha approvato, per quanto di competenza, il Progetto Definitivo redatto e consegnato dall'Aggiudicatario. Tale Progetto Definitivo è stato, inoltre, approvato in data [•] dalla Regione Lombardia con Delibera della Giunta Regionale, con la medesima delibera la Giunta Regionale ha rilasciato il parere di propria competenza, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 4, della Legge Regionale, sulla Convenzione e sui relativi allegati ad essa collegati;

NN. conformemente a quanto previsto dal bando di gara e dall'art. 184 del Codice dei contratti pubblici è stata costituita in data [•] una Società di progetto denominata [•], in breve [•], con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro [•] ([•]); che la quota di partecipazione al capitale sociale della società di Progetto di ciascun soggetto partecipante è:

[•]	[•] %
[•]	[•] %
[•]	[•] %

OO. l'Aggiudicatario ha rilasciato le garanzie e le fidejussioni previste nei documenti di gara;

PP. costituiscono condizioni di base quali indici dell'Equilibrio Economico e Finanziario il TIR di Progetto, il TIR dell'Azionista e il DSCR;

QQ. in data [•], con atto n. [•], il Concedente ha delegato il Concessionario all'esercizio dei suoi poteri espropriativi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Le premesse e gli allegati di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ALLEGATO A) Descrizione del Collegamento autostradale

ALLEGATO B) Elenco elaborati del PFTE validato in data 8 luglio 2022

ALLEGATO B BIS) Elenco elaborati del PD

ALLEGATO B TER) Capitolato Informativo BIM e specifiche tecniche

ALLEGATO B QUATER) Piano di Gestione Informativa (pGI)

ALLEGATO C) Cronoprogramma

ALLEGATO D) Piano economico-finanziario, Piano Finanziario Regolatorio e

Relazione al Piano economico-finanziario (in formato elettronico Excel con formule attive)

ALLEGATO E) Tariffe di pedaggio ed elementi funzionali relativi alla determinazione ed aggiornamento delle stesse

ALLEGATO F) Studio di traffico

ALLEGATO G) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione

ALLEGATO H) Disciplinare tecnico di gestione: caratteristiche del servizio

ALLEGATO I) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/1998

ALLEGATO L) Garanzie

ALLEGATO M) Relazione sul valore tecnico ed estetico dell'opera

ALLEGATO N) Requisiti di solidità patrimoniale

ALLEGATO O) Disciplinare sanzioni e penali

ALLEGATO P) Matrice rischi

ALLEGATO Q) Indicatori di Qualità

ALLEGATO R) Procedura di Project Control

ALLEGATO S) Procedure di interfaccia Concedente - Concessionario

ALLEGATO T) WBS standard CAL

ALLEGATO U) Sistema di contabilità regolatoria

ALLEGATO V) Lettera d'impegno del finanziatore e/o term sheet relativo al contratto di finanziamento

- 1.2. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Aggiornamento: l'aggiornamento quinquennale del Piano Economico-Finanziario da effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi individuati nel Piano Economico-Finanziario medesimo.

Allegati: parti integranti e sostanziali della Convenzione e sono indicati all'art. 1.1.

Alta Sorveglianza: struttura del Concessionario interamente responsabile della sorveglianza e del controllo sulla esecuzione dei lavori, nonché sul relativo monitoraggio degli avanzamenti e sull'accertamento dell'effettiva realizzazione in regime di Assicurazione Qualità, secondo quanto previsto dalla ISO 9001/2015.

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario (all'interno del periodo regolatorio): la variazione delle condizioni di equilibrio della Concessione, rilevate nell'ambito del Periodo Regolatorio, che dia luogo ad almeno una delle seguenti variazioni:

- (i) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] % rispetto al valore rilevato nel Piano economico finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro TIR dell'Azionista: variazione di almeno [•] % rispetto al valore rilevato nel Piano economico finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano economico finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio: è emesso dal Concedente entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori, a condizione che siano state eseguite con esito favorevole le prove e le verifiche finali, ivi comprese le verifiche ex art. 230 del DPR 207/2010 effettuate dalla Commissione di Collaudo, nonché eventuali ulteriori previste dalla legge.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante.

Bando: indica il bando di gara per l'affidamento della Concessione.

Canone di concessione: indica il canone annuo che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, pari al [•]% ([•]per cento) dei proventi netti da pedaggi.

Canone sui proventi da sub-concessioni e attività accessorie: indica il canone annuo che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente nella misura del [•] ([•] per cento) dei proventi riscossi.

Capitolato Informativo BIM: è il documento che disciplina i criteri per l'utilizzo del BIM nelle fasi di progettazione, nella fase realizzativa e nella fase di gestione dell'opera.

Capitolato P&CM: è il documento che regola le modalità di registrazione dell'avanzamento della progettazione, dei lavori e delle relative verifiche di avanzamento e riprogrammazione. Comprende le procedure operative di interfaccia Concedente-Concessionario durante la fase progettuale e di realizzazione dell'opera ed è strutturato in coerenza alla WBS standard da utilizzare nel progetto.

Capitolato Prestazionale: è il documento allegato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei contratti pubblici, e definito nell'art. 3,

comma1, lett. ggggg-*decies*) del Codice dei contratti pubblici.

Carta dei servizi: indica lo strumento per garantire la tutela degli utenti e per raggiungere gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio, nel rispetto delle direttive regionali impartite a riguardo.

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto.

Codice dei contratti pubblici: indica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (e successive modifiche e integrazioni).

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione, ai sensi dell'articolo 150 del Codice dei contratti pubblici.

Collegamento Autostradale: indica il realizzando Collegamento Autostradale, comprensivo della Tratta 2 e della Tratta 1 oggetto della Convenzione e delle correlate opere connesse di viabilità ordinaria.

Concedente: indica il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi, ovvero Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;

Concessionario: indica la Società di Progetto costituita dall'aggiudicatario della Concessione di costruzione e gestione del Collegamento Autostradale.

Concessione: indica il rapporto giuridico sussistente tra Concedente e Concessionario, nei termini di cui alla presente Convenzione e ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Consegna dei Lavori della Tratta 2: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna ai sensi di Legge.

Consegna dei Lavori della Tratta 1: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione attestato mediante redazione del verbale di consegna ai sensi di Legge.

Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi.

Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi affidandone una parte a terzi.

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano economico finanziario].

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo, ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, dell'articolo 7, comma 5, lett. a) della Legge Regionale e dell'articolo 54 della Convenzione.

Convenienza Economica: la capacità del progetto di generare valore durante il periodo di efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Convenzione: indica il presente contratto che disciplina la Concessione, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione.

Cronoprogramma: il documento contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo.

Data di Fine Lavori Fase I: indica il termine finale per l'ultimazione del collegamento autostradale della Tratta 1 secondo quanto previsto nel Cronoprogramma allegato sub. C.

Data di Fine Lavori Fase 2: indica il termine finale per l'ultimazione del collegamento autostradale della Tratta 2 secondo quanto previsto nel Cronoprogramma allegato sub. C.

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto.

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità ai documenti contrattuali. Tale soggetto è incaricato dal Concedente su proposta del Responsabile del Procedimento.

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione.

Disciplinare tecnico di gestione: indica il capitolato relativo alla gestione del Collegamento Autostradale, che sarà aggiornato a seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo nel quale dovranno essere stabiliti in via definitiva gli standard e gli indicatori qualitativi e quantitativi che saranno applicati per tutta la durata della Convenzione, salvo revisione.

Disciplinare sanzioni e penali: indica il disciplinare previsto per l'applicazione delle sanzioni e delle penali connesse ai casi di inosservanza, anche parziale, agli obblighi derivanti dalla legge e dalla presente convenzione.

Disponibilità dell'Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell'Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell'Allegato H denominato "Disciplinare Tecnico di Gestione".

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara.

Documentazione Progettuale: il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'art. 1.1 della Convenzione.

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 6 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna

data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano economico finanziario per il medesimo periodo di 6 mesi.

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 180, comma 6, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice dei contratti pubblici, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano economico finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di aggiornamento e/o di revisione ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano economico finanziario.

Fase 1: indica la fase di realizzazione della Tratta 1 del Collegamento Autostradale.

Fase 2: indica la fase di realizzazione della Tratta 2 del Collegamento Autostradale.

Fase di Costruzione della Tratta 2: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori della Fase 2 e la data di ultimazione dei lavori della Fase 2 risultante dal relativo certificato.

Fase di Costruzione della Tratta 1: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori, risultante dal verbale di Consegna dei Lavori della Fase 1, e la data di ultimazione dei lavori della Fase 1 risultante dal relativo certificato.

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di apertura all'esercizio dell'intera Opera e la data di scadenza della Concessione.

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'approvazione del Progetto Esecutivo completo o, se del caso, dell'ultimo stralcio del Progetto Esecutivo.

Fattura Elettronica: fattura emessa, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice dei contratti pubblici, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo. Si intendono altresì inclusi nella definizione gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno stipulato o stipuleranno contratti di copertura del rischio

di fluttuazione del tasso di interesse.

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano economico finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano economico finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA).

Forza Maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'esecutore di lavori o servizi oggetto della Convenzione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi esecutori di lavori o servizi oggetto della Convenzione;
- g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

Giunta regionale: organo esecutivo della Regione Lombardia.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista, elementi costitutivi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione.

Intervento: per Intervento s'intende ogni singola realizzazione di Opere o parti di Opere e delle Opere che andranno a comporre il Collegamento Autostradale, delle Opere

connesse, delle aree di servizio e delle opere di mitigazione ambientale.

Legge Regionale: indica la Legge Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Manutenzione Ordinaria: tutte le attività indicate nell'Allegato G.

Manutenzione Straordinaria: tutte le attività manutentive non riconducibili a manutenzione ordinaria.

Milestone: per Milestone si intendono i vari termini entro cui devono essere realizzati gli Interventi secondo quanto indicato nel Cronoprogramma C, oltre a quelli che saranno individuati e definiti nei Piani Operativi.

Monitoraggio: è costituito dal complesso delle attività svolte dal Concessionario al fine di controllare e garantire il mantenimento della prestazionalità dell'Opera.

Opera/e: indica tutte le opere come specificate all'Allegato A necessarie per la realizzazione del Collegamento Autostradale.

Parti: indica il Concedente ed il Concessionario, unitamente considerati.

Perdite di Ricavo da Pedaggio da Free Flow: sono costituite dalla differenza tra i ricavi teorici conseguenti al traffico realmente circolante sull'autostrada e i ricavi consuntivati da traffico effettivamente pagante.

Periodo regolatorio: il periodo di cinque anni, al termine del quale sono soggetti ad aggiornamento il Piano economico finanziario ed il Piano Finanziario Regolatorio, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente documento, anche correlativamente alla revisione dei parametri del *price cap* (tra i quali i costi – meglio definiti al punto 1.5. dell'Allegato E-3 – riferibili all'Anno base, l'indicatore di produttività X) e del WACC. Il primo periodo regolatorio decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Piano economico-finanziario: l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato alla Convenzione sub D, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

pGI: Piano di Gestione Informativa, redatto dall'Aggiudicatario e sottoposto al Concedente prima dello sviluppo della progettazione definitiva; condiviso dal Concessionario ai fini della sua applicazione ed eventuale aggiornamento in fase di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'opera; include i contenuti

contrattuali presenti nel Capitolato Informativo e specifiche tecniche e quelli dell'oGI (Offerta di Gestione Informativa), conferma la conformità ai requisiti del Capitolato e definisce i dettagli operativi di conduzione e direzione del progetto BIM.

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Piano Finanziario Regolatorio (PFR): il modello unificato di pianificazione finanziaria-regolatoria, che il Concessionario redige in conformità all'Allegato E, da allegare alla concessione e da aggiornare annualmente, per la verifica di conformità del Sistema tariffario adottato.

Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e gestione dell'Opera, in conformità all'articolo 185 del Codice dei contratti pubblici.

Progetto Definitivo anche in BIM: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti pubblici che l'Aggiudicatario ha predisposto successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara.

Progetto Esecutivo anche in BIM: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti pubblici che il Concessionario è tenuto a predisporre.

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

Promotore: indica il soggetto che ai sensi dell'art. 183, comma 15 e del 216 comma 23, del Codice dei contratti pubblici, ha presentato la proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui fattibilità tecnico -

economica è stata approvata da Regione Lombardia.

Proposta: indica la proposta del Promotore *ex artt.* 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, agli atti del Concedente.

Quadro Economico: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, IVA ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche, nonché tutto quanto necessario per la realizzazione dell'Opera.

Regolamento regionale: indica il Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 8 luglio 2002 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: indica il Responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".

Revisione del Piano Economico-Finanziario: indica l'attività di riesame dei presupposti di equilibrio economico finanziario della Concessione, ai sensi dell'art. 182

del Codice dei contratti pubblici.

Società di Progetto: indica [•], la Società costituita dal Concessionario in seguito all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 184 del Codice dei contratti pubblici, che subentra all'Aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione del Concessionario.

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento.

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale. Il calcolo dell'indice di solidità patrimoniale è disciplinato dalla delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla G.U. n. 297/2013.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione.

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Situazione Interna Lavori (SIL): il documento contabile che attesta l'avanzamento fisico delle opere.

Tariffa: la tariffa applicabile dal Concessionario per la prestazione del Servizio a Tariffa ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti (inclusivi a titolo esemplificativo di interessi e rimborso di capitale relativi ai finanziamenti soci), così come individuato nel Piano economico finanziario.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano economico finanziario.

Tratta 2: indica il Collegamento con la Pedemontana tra l'Asse di Collegamento Dalmine-Treviglio, in corrispondenza del Bivio di Zingonia, ed il casello di Pedemontana Lombarda previsto nel Comune di Osio Sotto.

Tratta 1: indica l'asse di collegamento Dalmine-Treviglio tra il casello dell'autostrada

A35 “BreBeMi”, all’altezza del Comune di Treviglio, e la Tangenziale sud di Bergamo nel Comune di Stezzano, in corrispondenza della rotatoria tra la Tangenziale sud stessa e la Via Guazzanica.

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lett. c), della Convenzione.

ART. 2 CONDIZIONI GENERALI

- 2.1. La Convenzione di Concessione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
- 2.2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
 - b) è in possesso al momento della stipula della Convenzione e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - c) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione;
 - d) non esistono motivi ostativi alla stipula della Convezione, ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei contratti pubblici.
- 2.3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 10.
- 2.4. Non è ammessa la cessione della Convenzione.

ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 3.1. La presente Convenzione disciplina la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione

funzionale ed economica del Collegamento Autostradale, come meglio descritto nell'Allegato A. Il valore iniziale della Concessione è determinato in base alle previsioni di cui all'art 167 del Codice dei Contratti Pubblici ed è pari a Euro 19.180.104.647,19.

- 3.2. In particolare, formano oggetto della Convenzione le seguenti attività:
- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale;
 - b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione del Collegamento Autostradale;
 - c) l'esecuzione dei lavori, a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
 - d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria del Collegamento Autostradale secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione del Collegamento Autostradale e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
 - e) il Monitoraggio dell'asse autostradale e delle relative pertinenze, ivi comprese delle relative opere d'arte e impianti, mirato alla garanzia del mantenimento della prestazionalità delle opere durante l'intero periodo concessorio;
 - f) la gestione e lo sfruttamento economico del Collegamento Autostradale e l'erogazione del servizio da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Parte IV.
- 3.3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della Convenzione.
- 3.4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico di Progetto Definitivo, è fisso e invariabile, fatte salve le ipotesi espressamente previste di revisione dello stesso, in conformità all'articolo 175 del Codice dei contratti pubblici.
- 3.5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.
- 3.6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento

dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

- 3.7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.
- 3.8. Le eventuali aree di servizio previste lungo il Collegamento Autostradale così come potrebbero essere individuate nel progetto dell'opera costituiscono oggetto della Concessione.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

- 4.1. La durata della Concessione è pari a [•] ([•]) **anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, di cui 150 giorni per la progettazione esecutiva e relativa approvazione, come indicato nel Cronoprogramma, [•] ([•])anni/mesi/giorni per la costruzione, comprensivi delle annuali condizioni climatiche avverse, e [•] anni/mesi/giorni per la gestione dell'Opera a partire dalla data di apertura al traffico, come previsto dal Piano Economico-Finanziario di cui all'**Allegato D**, ferme le variazioni dovute all'applicazione dell'articolo 21.
- 4.2. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario provvede al trasferimento del Collegamento Autostradale al Concedente, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione. Alla scadenza del periodo della Concessione, il Concessionario trasferisce al Concedente tutte le opere del Collegamento Autostradale, le relative pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale, senza pagamento di alcun corrispettivo ed onere ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch'esse in buono stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.
- 4.3. Il Concedente - almeno due anni prima della scadenza della durata della Concessione - effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al Progetto Esecutivo ed alle successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la risoluzione di diritto dalla Concessione. Il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Concedente, e sarà tenuto al pagamento di ogni spesa, oltre al risarcimento dei danni e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 53. Spettano al Concessionario le somme di cui all'art 46, comma 4, della Convenzione.
- 4.4. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione del Collegamento

Autostradale e delle relative pertinenze - rimanendo titolare del diritto ad incassare gli introiti derivanti dalla gestione della stessa - alle condizioni di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza del periodo di durata della Concessione, fino alla effettiva presa in consegna del Collegamento Autostradale da parte del Concedente o dei soggetti da esso indicati. I criteri tariffari relativi alla gestione del collegamento autostradale dopo la scadenza della Convenzione sono regolati dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento ai sensi della Legge Regionale dell'art. 10 commi 1 e 5.

PARTE II – SOCIETÀ DI PROGETTO

ART. 5 SOCIETÀ DI PROGETTO

5.1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula della Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto, ai sensi dell'articolo 184 del Codice dei contratti pubblici e ha un capitale sociale di euro [*indicare la cifra*] interamente sottoscritto e versato [*ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)*];
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
- soci progettisti che hanno concorso a formare i requisiti di progettazione:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA dei lavori che il Concessionario intende eseguire direttamente:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti necessari ai fini della gestione del servizio [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione).

Le quote di partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto possono non corrispondere alle quote di qualificazione ed esecuzione dichiarate dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese in sede di gara.

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione in sede di Offerta.

Il Concessionario garantisce che l'esecuzione della gestione del Collegamento Autostradale verrà svolta da un soggetto esterno o da un socio della Società di Progetto che abbia svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti dalla data della richiesta di comprova di cui al successivo articolo 25, servizi di gestione in materia di gestione di autostrade o di strade extra urbane principali a doppia carreggiata per un importo pari ad € 7.500.000,00 (Settemilionicinquecentomila/00). A tal fine si precisa che non costituiscono servizi di gestione di autostrade o di strade extra urbane principali a doppia carreggiata la mera manutenzione ordinaria e straordinaria e i relativi servizi strettamente connessi.

- 5.2. La quota di partecipazione delle banche e degli altri investitori istituzionali o del gestore può essere maggioritaria rispetto alle quote di partecipazione degli altri soci che partecipano al capitale sociale della Società di Progetto.
- 5.3. La Società di Progetto subentra all'Aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge, degli obblighi indicati nella documentazione di gara e nella presente Convenzione. Il subentro nel rapporto concessorio non costituisce cessione del contratto.
- 5.4. Le attività (ovvero i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte del Concessionario) affidate direttamente dalla Società di Progetto, ai sensi degli articoli 174 comma 2 e 184 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, ai suoi soci che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal bando, si intendono realizzati e prestati in proprio.
- 5.5. Il Concessionario si impegna a:
 - a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
 - b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

- c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo;
- d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a € 30.000.000,00 (Eurotrentamiloni/00) e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
- e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento della Convenzione e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni della Convenzione medesima;
- f) comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della Convenzione. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 46 della Convenzione.

5.6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente, ai sensi dell'articolo 54 della Convenzione. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

ART. 6 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

6.1. La cessione delle quote della Società di Progetto, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice dei contratti pubblici è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto ed a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
- b) i soggetti gestori, di cui al precedente articolo 5.1 ultimo capoverso, sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto, a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo, con una quota di partecipazione al capitale sociale in misura non inferiore al [10% o 20%] e a garantire il buon adempimento degli obblighi sino a [10 o 5] anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
- c) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 5.5, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 10 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione da parte del Concessionario della documentazione relativa alla identificazione del soggetto subentrante e al possesso di tutti i requisiti generali e speciali posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace; è fatta salva la decadenza dell'autorizzazione in caso di accertamento della sussistenza di cause di esclusione e/o di cause ostative in materia di antimafia, qualora l'autorizzazione sia rilasciata in pendenza dell'accertamento delle suddette cause di esclusione e/o cause ostative;
- d) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante. In caso di mancata comunicazione al Concedente, la modifica non avrà alcuna efficacia nei confronti del Concedente.

6.2. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che determini un mutamento della compagine sociale nel senso di determinare un mutamento del controllo del

Concessionario è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente in relazione alla sussistenza o mantenimento dei requisiti generali. In ogni caso trascorsi 60 giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione senza che il Concedente abbia comunicato rilievi, l'autorizzazione dello stesso si intende rilasciata.

- 6.3. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.
- 6.4. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della richiesta di preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 46 "Risoluzione per inadempimento del Concessionario".

PARTE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 7 AUTORIZZAZIONI

- 7.1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi di seguito indicati, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione ed entrata in Esercizio dell'Opera, di seguito indicate:

Autorizzazioni da rilasciare:

- (i) approvazione, per quanto di competenza, del Progetto Definitivo (già avvenuta alla data di sottoscrizione della presente Convenzione) ed Esecutivo, compresi quelli di Manutenzione Straordinaria, e le eventuali Varianti - fatta eccezione per le Varianti localizzative, la cui approvazione è di competenza di Regione Lombardia - entro 45 giorni dalla loro ricezione;
 - (ii) Certificato finale ai fini dell'apertura all'esercizio del Collegamento Autostradale, espresso con verbale redatto da apposita Commissione, da redigersi entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Collaudo, o della attestazione da parte della Commissione di Collaudo della sussistenza delle condizioni di cui all' art. 230 del DPR 207/2010;
- 7.2 Competono al Concessionario in via diretta ed esclusiva tutte le attività prodromiche necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle suddette Autorizzazioni nonché l'ottenimento, nei tempi e modi previsti dalla

normativa vigente, delle Autorizzazioni diverse da quelle di cui al comma 1.

- 7.3 Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente articolo 7 sono a carico del Concessionario se il ritardo deriva dal fatto del Concessionario e cioè questi non ha, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del Concessionario si applica altresì la penale di cui all'articolo 24, comma 4. Altrimenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui detti aggravii in termini di costi e tempi non imputabili al Concessionario determinino un'Alterazione dell'Equilibrio del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 32, si procederà alla Revisione dello stesso.
- 7.4 Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite per quanto di sua competenza.

ART. 8 DICHIARAZIONI, DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 8.1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio del Collegamento Autostradale di cui all'art. 3 e a tutti gli altri obblighi previsti nella presente Convenzione fino alla scadenza del termine di durata della stessa. Tutte le attività previste convenzionalmente in capo al Concessionario devono essere attuate dal medesimo in regime di Assicurazione Qualità, secondo quanto previsto dalla ISO 9001/2015.
- 8.2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
 - b) aver valutato e condiviso il PFTE, approvato da Regione Lombardia, e i relativi allegati. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li

abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

8.3. Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente comma 1, il Concessionario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico:

- a) alla progettazione esecutiva, da redigersi, anche in BIM, sulla base di specifiche indicate dal Concedente, nonché in coerenza alla WBS standard indicata dal Concedente medesimo, alla realizzazione a regola d'arte e in regime di Assicurazione Qualità, secondo quanto previsto dalla Norma ISO 9001/2015, del Collegamento Autostradale e delle Opere di cui all'art. 3.1, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, alla redazione, ad attività realizzative ultimate, degli elaborati “*as built*” anche in BIM, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, incluse le spese di collaudo, di direzione lavori e CSE, nonché le spese per l'effettuazione delle attività di Project and Construction Management attuate dal Concedente e il rimborso delle spese a Regione Lombardia di cui alla successiva lettera uu), in condizioni di equilibrio economico – finanziario, secondo modalità e tempi previsti nel Piano economico-finanziario (**Allegato D**) e nel Cronoprogramma (**Allegato C**), ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti; la documentazione relativa a ciascuna fase progettuale dovrà resa al Concedente anche in formato editabile;
- b) redigere nell'ambito del progetto esecutivo anche la progettazione esecutiva della risoluzione di tutte le interferenze censite in fase di Conferenza dei Servizi, secondo le indicazioni fornite dagli enti interferiti;
- c) per tutte le aree aggiuntive rispetto a quelle individuate nel Progetto Definitivo e dichiarate di Pubblica Utilità, il Progetto Esecutivo dovrà altresì contenere i piani particellari di esproprio, in base alle mappe catastali aggiornate, nelle quali vanno individuate, a seguito di accurato rilievo topografico, le aree da espropriare, da asservire, da occupare temporaneamente. Il piano particellare dovrà comprendere anche le espropriazioni aggiuntive e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua, quelle eventualmente funzionali a regolarizzare le interferenze con i vari servizi. Il piano particellare dovrà comprendere l'elenco delle ditte catastali oggetto di esproprio, asservimento o occupazione temporanea, comprensivo della stima delle indennità relative a ciascuna ditta. Il piano delle espropriazioni di tutte le aree aggiuntive rispetto a quelle individuate nel Progetto Definitivo, così individuato, costituirà la base di riferimento per il successivo procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e per la successiva fase realizzativa,

per la quale i relativi importi ivi previsti costituiranno il limite massimo di spesa per ciascuna ditta catastale;

- d) acquisire le Autorizzazioni di sua competenza di cui all'articolo 7, comma 2;
- e) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 7 comma 2;
- f) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o, comunque, reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula della Convenzione ai sensi dell'articolo 165 del Codice dei contratti pubblici. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 45, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
- g) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia del Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi allegati e il Piano economico-finanziario in formato excel e con le formule attive, nonché degli eventuali contratti di hedging, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione[emissione];
- h) alla manutenzione e gestione delle infrastrutture concesse secondo il Disciplinare tecnico di gestione allegato sub. H, e secondo le indicazioni fornite dal Concedente in materia di BIM;
- i) al fine di consentire al Concedente l'identificazione degli indicatori di qualità per ciascuna delle aree tematiche riportate al punto 7 dell'Allegato E-4, a sottoporre al Concedente, entro il termine di 24 mesi decorrenti dall'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, una proposta di introduzione di indicatori di qualità del servizio autostradale, così come individuati dal predetto Allegato E, corredata da rilevazioni oggettive e verificabili telematicamente dal Concedente.
Nei successivi 12 mesi il Concedente provvederà a definire e a recepire in accordo con il Concessionario in un apposito Atto aggiuntivo alla presente Convenzione, per ciascun indicatore di qualità del servizio, i tre distinti livelli di qualità (soglia minima, soglia obiettivo e soglia massima);
- j) al mantenimento per tutta la durata della Concessione della funzionalità e della prestazionalità previste progettualmente dell'intero Collegamento Autostradale

- attraverso le attività di monitoraggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- k) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - l) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
 - m) a consegnare il Piano economico finanziario e il Piano finanziario regolatorio a base di gara e i relativi aggiornamenti o revisioni in formato Excel e con le formule attive;
 - n) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - o) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle autostrade assentite in concessione;
 - p) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo all'inizio dell'esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione dell'intero Collegamento Autostradale che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco di cui all'Allegato G;
 - q) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lettera (p);
 - r) a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi della Convenzione. Il Concessionario si impegna a far sì che al Concedente sia garantito il diritto di compiere verifiche circa ogni aspetto inerente all'esecuzione dei lavori, anche nei confronti degli appaltatori del Concessionario e degli eventuali subappaltatori;
 - s) effettuare, in ogni fase della Concessione, prove o indagini aggiuntive richieste dal Concedente nell'ambito delle proprie attività ispettive;
 - t) a rispettare i principi e i criteri di ammissibilità di cui ai principi di contabilità regolatoria di cui all'Allegato U;
 - u) ad adottare i criteri di monitoraggio della fase di esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito nel Capitolato P&CM del Concedente;
 - v) ad attenersi alle previsioni di cui alle procedure operative di interfaccia Concedente –

Concessionario relative alla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

- w) all'Aggiornamento quinquennale del Piano economico finanziario di concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 32, con aggiornamento della presente Convenzione per quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di revisione del Piano economico finanziario conseguente ad un nuovo piano di investimenti, ovvero ad eventi straordinari che determinino un'alterazione dell'equilibrio del Piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione così come previsto al successivo art. 32;
- x) oltre all'aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta del Collegamento Autostradale oggetto di concessione in merito ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per l'attività di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria che per le attività di gestione, adottando quanto previsto all'Allegato U per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;
- y) fornire al Concedente, con mezzi e strumenti preventivamente condivisi con quest'ultimo, le informazioni circa le rilevazioni statistiche della circolazione e, in particolare:
- (i) report trasmessi con cadenza settimanale contenenti i dati giornalieri relativi a:
 - traffico giornaliero medio (VTGM), suddiviso per veicoli leggeri e pesanti;
 - percorrenze giornaliere, suddivise per veicoli leggeri e pesanti (Veic*Km);
 - proventi da traffico giornalieri, suddivisi per veicoli leggeri e pesanti;
 - (ii) report trasmessi con cadenza mensile contenenti i dati giornalieri relativi a:
 - matrici Origine/Destinazione (dati giornalieri) e movimenti di stazione (dati giornalieri in ingresso e in uscita su ciascun casello e dati orari in ingresso e in uscita su ciascuna barriera, distinti per veicoli leggeri, veicoli pesanti e totali, applicabili ai sistemi di esazione di tipo tradizionale), riferiti a tutti i giorni di ciascun mese;
 - transiti orari rilevati per ogni giorno in corrispondenza di sezioni

- significative (portali free flow o portali in itinere), distinti per veicoli leggeri, veicoli pesanti e totali, riferiti a tutti i giorni di ciascun mese;
- (iii) report trasmessi con cadenza mensile contenenti i dati relativi a:
- l'entità dei mancati pagamenti da pedaggio derivanti dal sistema free-flow, indicando anche le tempistiche di riferimento;
 - l'entità dei mancati pagamenti riscossi attraverso l'attività di recupero crediti implementata dal Concessionario;
- (iv) report semestrale sugli introiti derivanti dalla gestione del Collegamento Autostradale e sugli incidenti verificatisi (con indicazione del luogo e della causa, del numero di veicoli coinvolti, degli effetti sulle persone coinvolte e sultraffico);
- z) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c., di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art.2359 c.c., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi con cui saranno regolate le operazioni infragruppo confrontati con i prezzi di mercato;
- aa) all'invio, su richiesta del Concedente con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della Concessione, conformemente alle richieste ed indicazioni come fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti;
- bb) a certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. n. 498/92, a mezzo di una società di revisione da scegliere ai sensi della normativa vigente;
- cc) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale che assicurino e garantiscano costantemente il regolare adempimento della presente Convenzione e la realizzazione del Collegamento Autostradale come individuati all'Allegato N alla presente Convenzione;
- dd) ad inviare al Concedente, secondo le tempistiche e le modalità che saranno dallo stesso indicate, ogni informazione relativa alla gestione dell'infrastruttura, nonché il piano di

- gestione dei servizi invernali, i piani operativi relativi a esodo estivo e periodo primaverile, relazione trimestrale sull'incidentalità, ecc.;
- ee) ad inviare semestralmente al Concedente, secondo le tempistiche e le modalità che saranno indicate dal Concedente stesso, l'elenco aggiornato delle convenzioni sottoscritte con Enti terzi, nonché dei contratti per servizi e forniture;
 - ff) a rilasciare annualmente al Concedente, per il personale dal medesimo indicato, le autorizzazioni all'effettuazione delle manovre in presenza di traffico autostradale, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 175 c.3 e 176 c. 12-13-15 del Codice della Strada, nonché a fornire la relativa formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. del 04/03/2013 All. 2 art. 6 e ss.mm.ii.;
 - gg) ad agire a tutti gli effetti, salvo quanto previsto agli artt. 174 comma 2 e 184 comma 2, come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, in tale ipotesi, il Concessionario è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e dei servizi affidati a terzi;
 - hh) a prevedere nel proprio statuto la presenza, nel Collegio Sindacale e nell'organo di controllo societario, di un funzionario della Regione Lombardia e di uno indicato dal Concedente;
 - ii) a prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
 - jj) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall'articolo 42 e 43 della presente Convenzione e comunque dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici;
 - kk) ad assicurare in caso di qualsivoglia operazione societaria descritta al precedente articolo 6.2, ai sensi del medesimo articolo 6.2 che il costo della provvista finanziaria non sia superiore rispetto a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating alla data dell'operazione. Con riferimento a tale fattispecie, ogni onere è in capo al Concessionario;
 - ll) a prestare in caso di operazioni societarie, come esemplificate alla precedente lettera, idonee garanzie, richieste dal Concedente al momento del consenso di cui all'art. 6, tese ad assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momento dell'operazione;
 - mm) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con

- particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- nn) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nella progettazione, esecuzione e gestione del Collegamento Autostradale;
 - oo) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni vigenti dal momento di stipulazione della Convenzione, fino al termine della stessa, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
 - pp) a corrispondere tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale;
 - qq) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;
 - rr) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato al Collegamento Autostradale all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
 - ss) ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti con il Collegamento Autostradale;
 - tt) a sostenere, a proprie spese, gli oneri per la verifica del Progetto Esecutivo, preliminari alla fase di validazione che sarà espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione. Tali importi trovano allocazione nel Quadro Economico dell'Opera, sono limitati ad un importo massimo di euro 1.500.000,00, stimato in base agli importi dei lavori del PFTE, e verranno corrisposti dal Concessionario al Concedente entro 30 giorni decorrenti dalla relativa richiesta del Concedente medesimo;
 - uu) a farsi carico delle spese sostenute dal Concedente per le seguenti attività: (i) Project and Construction Management, (ii) Responsabile Unico del Procedimento e relativa struttura di supporto, (iii) Direttore dei lavori, struttura di Direzione Lavori, comprensiva della Direzione Operativa, e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e relativa struttura. Per le attività di cui ai precedenti punti (i) e (ii) relative al periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione ad intervenuto Collaudo finale il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un importo

forfettario di 400.000 €/annui fino ad un massimo di 2,8 M€ globali forfettari, secondo disposizioni operative che saranno indicate dal Concedente. Per le attività di cui al precedente punto (iii) il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un importo di 12M€ globali forfettari, sulla base di previsioni annue che verranno definite con separato atto. Tali importi trovano allocazione nel Quadro Economico dell'Opera

vv) a erogare al Concedente un importo pari ai costi, da quest'ultimo sostenuti, per le attività di Concedente svolte nel periodo antecedente alla sottoscrizione della presente Convenzione; tale importo, limitato ad un massimo di 897.000,00 euro, iva inclusa, sarà pari alla somma già erogata da Regione Lombardia al Concedente per lo svolgimento delle predette attività. Tale importo trova allocazione nel Quadro Economico dell'Opera, e verrà corrisposto dal Concessionario al Concedente entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione e sarà successivamente corrisposto dal Concedente a Regione Lombardia;

ww)a sostenere le spese per l'effettuazione di prove, accertamenti, indagini o altra attività comunque richieste da CAL nell'ambito di espletamento delle proprie attività di Concedente, ivi comprese quelle di Alta Vigilanza, effettuate durante le fasi progettuali, realizzative e di gestione dell'opera.

- 8.4. Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (di cui all'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") del Collegamento Autostradale entro un anno dall'entrata in esercizio dell'intero Collegamento Autostradale, nonché redigerne e trasmettere al Concedente gli aggiornamenti annuali.
- 8.5. È fatto obbligo al Concessionario di ottemperare a tutte le richieste provenienti dagli organi di Regione Lombardia e del Concedente, anche con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle tematiche afferenti alla manutenzione e al monitoraggio delle infrastrutture autostradali.
- 8.6. Il Concessionario deve altresì provvedere all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, pubblicandola sul proprio sito web, nonché dei relativi indicatori di qualità, inviandoli al Concedente entro il mese di marzo di ogni anno.
- 8.7. È fatto obbligo del Concessionario ottemperare ad ogni Direttiva o Procedura emessa dal Concedente in ordine alla progettazione, esecuzione, gestione e monitoraggio dell'infrastruttura autostradale nonché ad eventuali protocolli di legalità che potrebbero essere sottoscritti.
- 8.8. Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada

(cartelli di ingresso) sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.

- 8.9. Costituisce obbligo a carico del Concessionario l'eventuale costruzione e manutenzione delle casermette per il Servizio di Polizia Stradale, che saranno parte integrante delle pertinenze autostradali.
- 8.10. Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.
- 8.11. Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto del Collegamento Autostradale, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.
- 8.12. Alla scadenza del periodo della Concessione, il Concessionario trasferisce al Concedente tutte le opere del Collegamento Autostradale di cui al precedente art. 3, le relative pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale, senza pagamento di alcun corrispettivo ed onere ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch'esse in buono stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.
- 8.13. Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi, rinunciando a richiedere il pagamento di alcun corrispettivo ed onere, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario); tali modalità di utilizzo potranno essere stabilite con apposito disciplinare in conformità ai predetti principi.
- 8.14. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente Convenzione.
- 8.15. Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le previsioni assunte dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 5 lettera (a).
- 8.16. Al Concessionario spettano i seguenti diritti ed obblighi:
 - a) riscuotere i pedaggi;
 - b) accordare, a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente sulla base di procedura ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della

sede del Collegamento Autostradale e relative pertinenze, con riferimento alle aree previste nel Piano economico-finanziario, e di introitarne i proventi, salva la corresponsione a favore del Concedente del Canone di concessione come determinato al successivo articolo 34. Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse al Concedente per l'autorizzazione, che si intende rilasciata qualora, entro 60 (sessanta) giorni, non venga negata;

- c) porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge, fatta salva la necessaria autorizzazione preventiva del Concedente e la corresponsione a favore del Concedente del Canone per le attività accessorie;
- d) prestare, esclusivamente a favore dei Finanziatori, le garanzie necessarie all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il pegno di azioni, l'ipoteca, i privilegi e/o il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti, il pegno sui conti correnti. L'autorizzazione del Concedente alla costituzione delle suddette garanzie si intende concessa con la sottoscrizione della presente Convenzione eccetto con riferimento alla cessione in garanzia dei, o pegno sui, crediti derivanti dalla presente Convenzione nei quali casi l'autorizzazione del Concedente alla relativa costituzione potrà essere concessa su richiesta del Concessionario fermo restando che tale autorizzazione si riterrà concessa qualora non sia stata espressamente rifiutata dal Concedente entro 60 giorni dalla richiesta del Concessionario. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari al perfezionamento e/o all'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori inclusi a titolo meramente esemplificativo atti di accettazione della cessione dei, o pegno sui, crediti derivanti dalla Convenzione.

8.17. L'esercizio dei predetti diritti ed obblighi che interessano la sede del Collegamento Autostradale e le sue pertinenze, non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi di durata superiore al periodo per il quale il Concessionario resterà titolare della Concessione dell'esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione scritta del Concedente.

L'esercizio dei predetti diritti ed obblighi del Concessionario non può in alcun caso modificare tacitamente la presente Convenzione; tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza del Collegamento Autostradale, sono trasferite, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente, allo scadere della Concessione; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell'art.8.16, devono prevedere

analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8.17, primo periodo.

- 8.18. Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere, con oneri a proprio carico, le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte il Collegamento autostradale; dai soggetti di cui all'art. 8.16, lett. b); da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all'art. 8.3, lettera(o). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga automatica del Concedente al Concessionario, con oneri a carico di quest'ultimo.
- 8.19. Il Concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della Concessione.
- 8.20. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
- 8.21. Il Concessionario assume, tra gli altri, per tutto l'arco della Concessione il "rischio traffico" (inteso come rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali), sulla base dello studio di traffico redatto dal Concessionario stesso ed allegato alla presente Convenzione.
- 8.22. Il Concessionario assume l'obbligo di esaminare e valutare le riserve iscritte nel Registro di Contabilità dell'opera da parte dei soggetti esecutori dei lavori di realizzazione, ivi compresi gli esecutori diretti. Provvede a quantificarne gli importi ritenuti dallo stesso Concessionario come riconoscibili al proprio appaltatore. Il Concessionario assume altresì l'obbligo di liquidare gli importi concordati con il proprio esecutore in via bonaria, o in via transattiva o, in ultimo, da sentenza dell'Autorità giudiziaria, almeno di primo grado, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Solo a seguito della avvenuta liquidazione, il Concessionario potrà avanzare eventuale richiesta al Concedente di ristoro dei relativi oneri, in linea con quanto previsto dall'articolo 16.10 della Convenzione.
- 8.23. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla Convenzione e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c) fornire al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
- d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione del Servizio, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o del Servizio;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare, con cadenza trimestrale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti *“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”*.

- 8.24. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro un termine congruo, comunque non inferiore a 10 giorni, dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 23, lettera e).
- 8.25. Il Concessionario si impegna a realizzare il [collegamento Nord-Sud] (“Fase 1”) e la Connessione a Pedemontana Lombarda, entro i termini previsti dal cronoprogramma, secondo quanto meglio specificato innanzi al successivo art. 8.26.
- 8.26. Qualora, alla data della stipula della Convenzione, non fosse possibile determinare con certezza la realizzazione ed entrata in esercizio, entro l'anno 2029, della tratta D di Pedemontana Lombarda con allaccio previsto nel Comune di Osio Sotto ai sensi del progetto [-] (la “Tratta D”), il Concessionario si impegna a realizzare la sola Fase 1 (e non la Fase 2) nel rispetto del cronoprogramma (Allegato C) e del relativo PEF di Fase 1 (Allegato D).

Qualora invece, alla data della stipula della Convenzione, fosse possibile determinare con certezza la realizzazione ed entrata in esercizio della Tratta D entro l'anno 2029, il Concessionario si impegna a realizzare sia la Fase 1 sia la Fase 2 nel rispetto del relativo cronoprogramma (Allegato C) e del relativo PEF di Fase 1 + Fase 2 (Allegato D).

Qualora invece, alla data della stipula della presente Convenzione, sia possibile determinare con certezza la realizzazione ed entrata in esercizio della Tratta D in una data tra il 1° gennaio 2029 e il 31 dicembre 2029, resta in capo al Concessionario l'obbligo di realizzare la Fase 2 ma il Concessionario avrà diritto alla previa revisione del Piano Economico Finanziario e del Cronoprogramma.

Il Concessionario non avrà, dunque, alcun diritto, né alcun obbligo di realizzare la Fase 2 qualora, alla data di stipula della Convenzione, non sia possibile determinare con certezza l'entrata in esercizio della Tratta D entro l'anno 2029. In tale circostanza, il Concessionario e il Concedente si impegnano in ogni caso a ridiscutere in buona fede la realizzazione della Fase 2 (e i relativi termini economici, tecnici e finanziari) nel momento in cui il Concedente sarà in grado di indicare tempistiche certe relative alla

realizzazione della Trattata D fermo il diritto del Concessionario alla revisione del Piano Economico Finanziario.

ART. 9 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

9.1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo:

- (a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- (b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
- (c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- (d) di qualunque danno causato a persone e a cose e/o materiali di sua proprietà e di qualunque danno che dovesse arrecare a terzi e/o a beni di terzi in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse;
- (e) di tutti i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 10 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

10.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi

alla Convenzione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività della Convenzione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

10.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

10.4. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

10.5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al

comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/isugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 11 OBBLIGHI E POTERI DEL CONCEDENTE

11.1. Il Concedente ha l'obbligo di cooperare con il Concessionario, compiendo tutte le azioni poste a suo carico dalla Convenzione al fine di consentire al Concessionario stesso l'esecuzione delle attività per la progettazione, costruzione ed esercizio dell'Opera e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nella Convenzione e dei Documenti Contrattuali nonché in conformità alla normativa vigente in materia.

11.2. In particolare, compete al Concedente:

- a) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, ai sensi dell'articolo 12, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 7 entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
- b) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;
- c) nominare il Responsabile del Procedimento della concessione, il Direttore dei Lavori e l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione relativo alla fase di gestione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice dei contratti pubblici;
- d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale

Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice dei contratti pubblici, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

11.3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione, ivi compreso, l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 50. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente al Concessionario le seguenti informazioni:

- ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione;
- ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato delle aree interessate dalla Concessione;
- l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi della presente Convenzione.

11.4. Il Concedente, senza oneri a proprio carico:

- (a) richiede informazioni ed effettua direttamente controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, di richiesta di approfondimenti, indagini e prove, anche in fase di realizzazione dei lavori, di dettagli, a vario livello, circa l'andamento dei flussi di traffico e dei connessi proventi, dalla data di stipulazione della presente Convenzione e in ogni fase della stessa, in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, dell'esercizio dei poteri di esproprio e degli eventuali contenziosi, nonché in ordine all'ottemperanza ai propri provvedimenti;
- (b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, senza che questa attività esoneri in alcun modo il Concessionario da alcuna responsabilità;
- (c) emana direttive per la costituzione della contabilità analitica, nonché per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati nel quadro della contabilità separata

regolatoria;

- (d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo art. 53, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a Euro 25.000,00 (venticinquemila) e non superiori nel massimo a Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni), che saranno proporzionate alla gravità dell'inadempimento, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di risolvere la Convenzione per inadempimento del Concessionario;
- (e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.

11.5. Il Concedente è soggetto preposto, nell'ambito delle direttive regionali adottate in materia e dei principi che saranno in esse stabilite, a definire i livelli di qualità, a valutare l'adeguatezza della Carta dei Servizi e a verificare il rispetto dei livelli di qualità così determinati.

PARTE IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

ART. 12 PROGETTAZIONE

12.1. Il Concessionario, nel rispetto della normativa attualmente vigente, presenta all'esame del Concedente per l'approvazione tutti i progetti degli interventi di propria competenza, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 comma 3 lettere p) e q) impegnandosi a presentare i progetti secondo la tempistica specificata al successivo art. 14 comma 2. I progetti saranno corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente anche in tema di sicurezza come previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nullastanti richiesti.

12.2. I progetti devono anche specificamente indicare, ove necessario, le caratteristiche delle

opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.

- 12.3. Il Progetto Definitivo redatto dall'aggiudicatario ed approvato con Delibera di Giunta Regionale [•], a seguito della Conferenza di Servizi, contiene il computo metrico estimativo di dettaglio formulato in base all'elenco prezzi di cui all'ultimo prezzo disponibile alla data di redazione del Progetto Definitivo, al quale si applica, per ogni singola voce, il ribasso complessivo sui lavori offerto dal Concessionario in fase di gara. L'importo complessivo del Progetto Definitivo approvato costituirà un importo a corpo invariabile per tutta la durata della Concessione, ferme restando eventuali Varianti di cui all'art. 19, comma 1 lettera c), della Convenzione. Il ribasso indicato in gara costituirà per tutta la durata della fase progettuale e realizzativa della Concessione, fino ad intervenuto collaudo finale, il riferimento invariabile per la computazione delle successive fasi progettuali e delle eventuali varianti progettuali o in corso d'opera. Successivamente all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, il Concessionario si obbliga ad applicare un ribasso pari al ribasso indicato in gara per tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.
- 12.4. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
- 12.5. I Progetti esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti sono approvati dal Concedente, per quanto di competenza, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato. Detto termine non è comprensivo degli ulteriori termini necessari per il completamento delle procedure di approvazione ai sensi della normativa vigente in materia.
- 12.6. L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
- 12.7. Il progetto esecutivo deve essere comprensivo dei dettagli a massimo livello progettuale della risoluzione di tutte le interferenze previste, i cui importi previsti costituiranno limite massimo di spesa; preventivamente al riconoscimento degli importi sostenuti dal Concessionario per la relativa risoluzione, il Concessionario medesimo dovrà presentare rendicontazione delle relative spese effettivamente sostenute.
- 12.8. Il progetto esecutivo deve essere comprensivo del dettaglio massimo del piano degli espropri, con l'indicazione delle indennità previste da corrispondersi per ogni ditta / particella interessata, sia per attività espropriative che per occupazioni temporanee e asservimenti. Tali importi costituiranno limite massimo di spesa e saranno oggetto di

rendicontazione da parte del Concessionario preventivamente al riconoscimento degli stessi.

ART. 13 INDAGINI PRELIMINARI DELL'AREA ED INTERFERENZE

13.1. Fermo restando l'obbligo in capo al Concessionario di inserire nel progetto esecutivo ogni interferenza censita in fase di progettazione definitiva e CdS, nel caso di ulteriori interferenze evidenziate nella fase di realizzazione del Collegamento Autostradale, il Concessionario si obbliga a concordare con il Concedente e, se del caso, con la Regione Lombardia e con i soggetti gestori delle interferenze, l'eventuale adeguamento e le modifiche delle opere, anche parziali, e della progettazione già svolta.

ART. 14 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

14.1. Fermi restando i termini di consegna della progettazione del Collegamento Autostradale fissati nel Cronoprogramma (Allegato C), l'adempimento degli obblighi di progettazione deve essere assolto dal Concessionario nel rispetto del Piano operativo presentato all'approvazione del Concedente. I piani operativi, relativi alla progettazione esecutiva che potrà essere realizzata anche per stralci secondo un Cronoprogramma definito con il Concedente, verranno predisposti dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla approvazione della Progettazione definitiva, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Prestazionale.

14.2. Il Concessionario si obbliga a:

- (a) Eseguire la Progettazione esecutiva del Collegamento Autostradale, redatta in conformità alle previsioni di cui al Progetto Definitivo e dei relativi atti e documenti approvativi, entro 105 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma e nel rispetto della relativa procedura stabilita nelle Procedure di interfaccia Concedente-Concessionario;
- (b) presentare al Concedente ciascuno step progettuale, completo di ogni documentazione a supporto di aspetto tecnico, economico e temporale, comprensivo della propria preventiva approvazione interna da parte dell'organo amministrativo;
- (c) redigere la progettazione "*as built*" delle opere del Collegamento Autostradale entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei relativi lavori e trasmetterla al Concedente, completa di ogni documentazione a supporto.

14.3 In caso di inosservanza per colpa del Concessionario di ciascuno dei termini sopra indicati (termine di presentazione del Progetto Esecutivo) si applica l'art. 24.

Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre i termini essenziali specificatamente indicati per ciascuno all'art. 14.2, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 45.

14.4 In caso di prescrizioni e raccomandazioni richieste da parte del Concedente e/o Regione Lombardia in sede di approvazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario si impegna ad adeguare il Progetto Esecutivo entro un termine congruo, comunque non superiore a 1 mese che verrà assegnato dal Concedente, avuto riguardo alla complessità della raccomandazione/prescrizione, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 5 lettera (a) della Convenzione.

In mancanza di adeguamento alle suddette prescrizioni e raccomandazioni entro il termine indicato dal Concedente, lo stesso Concedente procederà con l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 della Convenzione, comunicando altresì un termine essenziale entro il quale il Concessionario dovrà adeguare il Progetto Esecutivo. Scaduto infruttuosamente anche detto termine essenziale si risolverà di diritto ogni rapporto in essere con il Concessionario medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 45.

ART. 15 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E RINVENIMENTO SITI INQUINATI

- 15.1. Qualora nel corso dei lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale dovessero essere rinvenuti reperti archeologici o siti inquinati / rifiuti non identificati durante le indagini, il Concessionario dovrà immediatamente sospendere i lavori e darne tempestiva comunicazione al Concedente ed, eventualmente, alla Soprintendenza competente. I lavori saranno ripresi solo a seguito di ordine scritto del Concedente e, ove occorra, su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza.
- 15.2. Qualora il ritrovamento dei reperti archeologici/ siti inquinati richieda l'adozione di Varianti troverà applicazione il seguente articolo 19, comma 1, lett. c).
- 15.3. In ogni caso, l'ammissibilità del costo nell'ambito della concessione verrà riconosciuta dal Concedente ai sensi di quanto previsto nell'Allegato D.

ART. 16 ESECUZIONE DEI LAVORI

- 16.1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono

affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

- 16.2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
- 16.3. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- (a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, in regime di Assicurazione Qualità secondo quanto stabilito dalla Norma ISO 9001/2015, nel rispetto delle previsioni della Convenzione e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 - (b) alla Convenzione si applicano le disposizioni pubblicistiche in materia di contabilità;
 - (c) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
 - (d) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
- 16.4. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, dei lavori, non eseguiti direttamente dai soci ai sensi del precedente art. 5 comma 4, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 164 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara. Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della Concessione.
- 16.5. Per gli affidamenti a terzi, di cui al comma precedente, il Concessionario assume le funzioni di Stazione Appaltante, ivi comprese le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ad eccezione del ruolo di Direzione dei Lavori.
- 16.6. I soci esecutori ai sensi dell'art. 5 comma 4 ovvero i terzi affidatari degli appalti di cui ai precedenti commi possono affidare in subappalto parte dei lavori ai sensi dell'art. 105 del Codice, come richiamato dall'art. 164 comma 5 del Codice. Le prestazioni contenute nella concessione diverse dall'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento possono essere affidate in subconcessione o subappalto con le modalità previste dall'articolo 174 del Codice.
- 16.7. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori in subappalto, la copia autentica del contratto di

subappalto, nonché la documentazione, raccolta e verificata, attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta, nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni antimafia vigenti in materia nonché a richiedere alle prefetture competenti il rilascio delle informazioni ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. di tutte le imprese subappaltatrici e a trasmettere infine tutta la documentazione al Concedente, esprimendo il medesimo Concessionario, in presenza di tutti i presupposti normativi, la propria autorizzazione al contratto di subappalto.

- 16.8. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione della Convenzione.
- 16.9. L'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Collegamento autostradale deve avvenire in conformità al Progetto Definitivo approvato da Regione Lombardia ed al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, nonché secondo quanto stabilito dalle Procedure di Interfaccia Concedente-Concessionario.
- 16.10. Le riserve iscritte nel Registro di Contabilità dell'opera da parte dei soggetti esecutori dei lavori di realizzazione, ivi compresi i soggetti esecutori diretti di cui al comma 1, sono esaminate e valutate dal Concessionario, che provvede a quantificarne gli importi ritenuti riconoscibili al proprio appaltatore. Il Concessionario assume l'obbligo di liquidare gli importi concordati con il proprio esecutore in via bonaria, o in via transattiva o, in ultimo, da sentenza dell'Autorità giudiziaria, almeno di primo grado, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Solo a seguito della avvenuta liquidazione, il Concessionario potrà avanzare eventuale richiesta al Concedente di riconoscimento tra i costi ammessi dei relativi oneri sostenuti.

Solo successivamente a quanto sopra descritto, le riserve relative a lavori da realizzare da parte del Concessionario saranno considerate parte dell'investimento complessivo per gli importi che a seguito di istruttoria siano considerati ammissibili e approvati dal Concedente e previa approvazione da parte di Regione Lombardia - sulla base di quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti pubblici ovvero definiti da lodo arbitrale, secondo le previsioni di cui all'art. 209 del Codice dei contratti pubblici, o, secondo le previsioni di cui all'art. 208 del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale, o, in ultimo, da sentenza dell'Autorità giudiziaria, almeno di primo grado.

- 16.11. L'ammissibilità all'investimento dei lavori realizzati avverrà a seguito di appositi Stati di

Avanzamento dei Lavori (SAL Lavori) (mensili) redatti dal Direttore dei Lavori, nei quali potranno essere portate a pagamento esclusivamente parti di opera realizzate e precedentemente registrate nell'ambito dei relativi SIL (mensili), compilati sulla base delle previsioni di cui alle procedure di Interfaccia tra Concedente e Concessionario. Gli avanzamenti dovranno essere computati sulla base di schede di avanzamento contabile redatte secondo i criteri stabiliti dalle procedure di Interfaccia tra Concedente e Concessionario e in coerenza con quanto disposto dal Capitolato P&CM.

- 16.12. Per quanto riguarda le attività di risoluzione delle Interferenze, la relativa ammissibilità all'investimento avverrà ad intervenuta risoluzione della singola interferenza, come attestata dal Direttore dei Lavori, nella misura pari all'80% dell'importo sostenuto per la relativa risoluzione; il restante 20% verrà considerato ammissibile all'investimento ad intervenuto collaudo della singola risoluzione dell'interferenza. Le suddette ammissibilità all'investimento avverranno sulla base della rendicontazione analitica di spesa effettivamente sostenuta per la singola risoluzione, il cui onere di presentazione è posto in capo al Concessionario. In tal senso gli importi previsti nel progetto esecutivo per la risoluzione delle singole interferenze costituiscono il relativo limite massimo di spesa, che non potrà essere superato, salvo valutazioni finali del Concedente al termine dei lavori di risoluzione di tutte le interferenze.
- 16.13. Per quanto riguarda le attività di acquisizione delle aree, occupazioni temporanee e asservimenti e relative soggezioni, la relativa ammissibilità all'investimento avverrà solo a seguito di rendicontazione analitica di spesa effettivamente sostenuta, il cui onere di presentazione è posto in capo al Concessionario. In tal senso gli importi previsti nel progetto esecutivo per le attività di espropriazione / occupazioni temporanee / asservimenti, afferenti a ciascuna ditta, costituiscono il relativo limite massimo di spesa, che non potrà essere superato salvo valutazioni finali del Concedente al termine di tutte le attività espropriative.
- 16.14. Le verifiche di ammissibilità all'investimento del Concedente di cui ai precedenti commi 16.12 e 16.13 avverranno a seguito della redazione da parte del Direttore dei Lavori di specifici SAL Interferenze, SAL Espropri, con cadenza minima trimestrale.

ART. 17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI EDIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 17.1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento della Concessione e i

relativi uffici di supporto.

- 17.2. Il Responsabile Unico del Procedimento della Concessione sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice dei contratti pubblici, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".
- 17.3. Il Direttore dei Lavori e la relativa struttura di Direzione dei Lavori (comprensiva della Direzione Operativa), sono nominati dal Concedente ed esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione della Convenzione secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario. Il Concessionario si obbliga a farsi carico delle spese relative alla funzione del Direttore dei Lavori e dell'intera struttura della Direzione dei Lavori, come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. uu) della presente Convenzione.
- 17.4. Competono al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dall'art. 90 e seguenti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché dal o dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo. Il Coordinatore per la Sicurezza assicura che nei cantieri tutte le lavorazioni saranno informate al criterio della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il Coordinatore della Sicurezza ed il Direttore dei Lavori, potranno farsi assistere e rappresentare da propri collaboratori dotati della necessaria competenza ed esperienza rimanendo comunque direttamente responsabili nei confronti del Concedente di quanto compiuto dai predetti collaboratori.
- Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e la relativa struttura sono nominati da CAL. Il Concessionario ha l'obbligo di farsi carico delle spese relative a tali funzioni, i cui oneri trovano allocazione nel Quadro Economico dell'intervento come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. uu) della presente Convenzione.
- 17.5. Il Concedente nomina il Direttore dell'Esecuzione, cui compete il controllo della regolare esecuzione della Convenzione in fase di gestione, successivamente all'apertura al traffico dell'autostrada, per la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 18 ESPROPRIAZIONI

- 18.1. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui all'art. 3, vengono effettuate a cura ed a spese del Concessionario. A tal fine il Concedente ha delegato [o si impegna a delegare (qualora non lo avesse già fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare] in data [•], n. [•], allegato alla Convenzione, l'esercizio [totale o parziale] [in caso di impegno a delegare riportare in dettaglio l'ambito della delega come specificata nei Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.
- 18.2. Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:
- (a) compiere tutte le operazioni previste dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria;
 - (b) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'atto di delega, i cui estremi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;
 - (c) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.
- 18.3. Il Concessionario, nell'ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri derivanti da ritardi, errori e/o omissioni nella gestione del procedimento espropriativo imputabili al medesimo. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi imputabili al Concessionario sono a carico del Concessionario.
- 18.4. Il Concessionario non può in ogni caso eccepire errori od omissioni, allo stesso imputabili, nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.
- 18.5. Gli immobili espropriati o acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzati sono assoggettati ad uso pubblico e disciplinati dalla presente Convenzione di concessione.

- 18.6. Il Concessionario è tenuto ad intestare a sé le aree espropriate e a volturarle, alla scadenza della concessione, a titolo gratuito e senza richiedere alcun indennizzo, a favore di Regione Lombardia.
- 18.7. Salvo i casi di forza maggiore, il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o contestazione o richiesta di danni in relazione ad eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti al prolungarsi delle operazioni di esproprio, essendo espressamente riconosciuto dal Concessionario che i tempi di progettazione esecutiva previsti dalla Convenzione sono sufficienti per completare tali operazioni e consentire l'inizio dei lavori.

ART. 19 MODIFICHE DEL CONTRATTO

- 19.1 Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi o atti approvativi del Concedente, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici:
- (a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, tra le quali rientrano le ipotesi di Aggiornamento e di Revisione del Piano Economico Finanziario;
 - (b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - (c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - (d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
 - (e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
 - (f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
- 19.2. Relativamente alle fattispecie di cui ai punti (a) - fatto salvo quanto concerne le modifiche afferenti all'Aggiornamento del Piano economico finanziario al quale si applica la procedura di cui all'art. 32, comma 3, e le modifiche afferenti alla Revisione del Piano Economico Finanziario per cui si applica la procedura di cui all'art. 32, comma 6 - e (d) di cui al precedente comma, il Concessionario procederà con la presentazione di apposita istanza al Concedente, corredata da tutta la documentazione necessaria a supporto, comprensiva di esplicito atto approvativo/dispositivo interno al

Concessionario stesso. A seguito della ricezione dell'istanza, compresa di ogni necessario documento a corredo, il Concedente procederà con le attività autorizzative di competenza entro i successivi 60 giorni. Il suddetto termine viene esteso fino ad un massimo di 120 giorni in funzione delle specificità e complessità di ciascuna istanza, nonché di eventuali necessità di passaggi autorizzativi da parte di amministrazioni /enti terzi. I suddetti termini sono da intendersi al netto delle tempistiche autorizzative da parte delle suddette amministrazioni e enti terzi.

- 19.3. L'esecuzione dei lavori delle fattispecie (b), (c), (e) e (f) di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Concessionario dei relativi progetti, comprensivi di tutta la documentazione tecnica, economica e temporale a corredo; solo successivamente a detta approvazione, il Concessionario invierà apposita istanza al Concedente, corredata della citata documentazione e della preventiva approvazione del Concessionario stesso, ai fini della approvazione del Concedente entro i successivi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza completa in tutte le sue parti. In caso di Varianti localizzative l'approvazione sarà di competenza della Regione Lombardia ed avverrà entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza completa in tutte le sue parti da parte del Concedente.
- 19.4. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
- 19.5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni ad esso imputabili nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
- 19.6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, né alterare l'allocazione dei rischi, né rilevare ai fini della durata della Concessione.
- 19.7. La determinazione dei relativi costi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui all'art. 19, comma 1, sarà calcolata applicando i prezzi ricavati dai prezziari vigenti secondo il seguente ordine di priorità: ANAS, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e altri prezziari.
- 19.8. Agli importi determinati, ai sensi del precedente articolo 19.7, deve essere applicato lo

sconto offerto dal Concessionario pari al [•] %.

- 19.9. Si potrà procedere a revisione prezzi, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 29 D.L. n. 4/2022, solo qualora intervengano - dopo la redazione del progetto esecutivo - ulteriori eventi non previsti e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, tali da alterare il contesto economico generale di riferimento, nazionale e internazionale e da provocare rialzi dei materiali superiori alla misura minima indicata dall'art. 29 del D.L. 4/2022. In tal caso, il Concessionario potrà verificare se i costi di esecuzione dei lavori, decorso almeno un anno dalla approvazione del progetto esecutivo, siano da aggiornare, con conseguente eventuale necessità di riequilibrio del Piano Economico Finanziario.

ART. 20 PROGRAMMA, FASI ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 20.1. Le Parti concordano che le attività del Concessionario in esecuzione della Convenzione seguiranno il Cronoprogramma di cui all'Allegato C della presente Convenzione. Il Piano Operativo relativo all'esecuzione dei lavori sarà redatto a cura del Concessionario, consegnato contestualmente al Progetto Esecutivo e approvato dal Concedente unitamente al progetto stesso. Detto Piano Operativo sarà strutturato secondo quanto indicato nelle Procedure di Interfaccia Concedente – Concessionario.
- 20.2. L'ultimazione dei lavori relativi alla completa realizzazione del Collegamento Autostradale, comprensivo di tutte le opere connesse, mitigative e compensative, dovrà avvenire entro [•] (•) giorni consecutivi dall'approvazione del Progetto Esecutivo come da Cronoprogramma. La data di inizio e di conclusione dei predetti lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei lavori. Le Parti, entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Fine Lavori, procederanno alla ricognizione ed alla verifica in contraddittorio delle opere realizzate. A tal fine il Concessionario, con un anticipo di 30 (trenta) giorni, darà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento della data in cui saranno ultimati i lavori ed in cui si procederà alla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Il Concedente si impegna a procedere alle verifiche finali ai fini dell'esercizio autostradale e alla conseguente emissione del relativo certificato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori, a condizione che siano state eseguite con esito favorevole tutte le prove e le verifiche previste dalla legge, nonché sia stata emesso dalla Commissione di Collaudo il positivo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 230 del d.P.R. n. 207/2010 per la possibile consegna anticipata

dell'opera al Concessionario.

ART. 21 SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

- 21.1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:
- (a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
 - (b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - (c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 52;
- fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
- 21.2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
- 21.3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
- 21.4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 5 della Convenzione.
- 21.5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.
- 21.6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
- (a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere saranno valutati sulla base dell'importo lavori a cui verranno sottratti l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento;
 - (b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile

di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- (c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- (d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

ART. 22 VERIFICHE E COLLAUDO

- 22.1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori, dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici e dal regolamento n. [•] di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice dei contratti pubblici [*Nelle more dell'approvazione di tale Regolamento per la nomina dell'organo di collaudo trovano applicazione le norme dettate dall'articolo 216 del DPR n. 207/2010*].
- 22.2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono a carico del Concessionario e sono indicati nel quadro economico, così come previsto nel Piano Economico - Finanziario.
- 22.3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del regolamento n. [•] di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice dei contratti pubblici ed è effettuato sia nel rapporto tra il Concedente e il Concessionario sia nel rapporto tra il Concessionario ed i propri esecutori dei lavori.
- 22.4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie

- all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
- 22.5 Del Collaudo, ivi incluse le visite in Corso d'Opera, è redatto apposito verbale.
- 22.6 Le visite di collaudo verranno eseguite per categorie di lavori o fasi di avanzamento distinte o autonome, secondo frequenza stabilita autonomamente dalla Commissione di Collaudo.
- 22.7 L'ultima visita di collaudo avrà luogo a seguito della intervenuta ultimazione dei lavori, così come comunicata per iscritto dal Concessionario al Concedente. In caso di esito positivo dell'ultima visita di collaudo, e, comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, verrà emesso il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici da parte del Concessionario.
- 22.8 Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'avvenuto Collaudo senza che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo assume il carattere definitivo, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Decorso tale termine il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
- 22.9 Le opere connesse / compensative sono prese in carico dai proprietari entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di attestazione da parte della Commissione di Collaudo della sussistenza delle condizioni di cui all'art 230 del d.P.R. n. 207/10. A tal proposito, è fatto obbligo al Concessionario di provvedere, a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo, a procedere con la redazione, concordamento e sottoscrizione con gli Enti terzi, futuri proprietari delle nuove opere, di appositi protocolli / atti di impegno / convenzioni che impegnino gli Enti destinatari delle opere connesse alla presa in carico (proprietà e gestione) delle stesse entro i termini suddetti.

ART. 23 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI

- 23.1. I lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale sono eseguiti sotto la direzione del Direttore dei Lavori e dell'Ufficio di Direzione Lavori, nominati dal Concedente.
- 23.2. Il Concessionario anche in qualità di impresa affidataria, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi stabiliti nel predetto decreto. In particolare, è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 26 e a porre in essere tutti gli atti per la verifica dell'idoneità professionale di cui all'allegato XVII. Il

Concessionario è altresì obbligato a vigilare ai sensi dell'art. 97 del predetto D.Lgs. n.81/2008 affinché le imprese esecutrici dei lavori rispettino tutti gli obblighi e gli adempimenti ivi previsti.

23.3 I lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale sono sottoposti all'Alta Sorveglianza del Concessionario, struttura interamente responsabile della sorveglianza e del controllo sulla esecuzione dei lavori, nonché sul relativo monitoraggio degli avanzamenti e sull'accertamento dell'effettiva realizzazione in regime di Assicurazione Qualità, secondo quanto previsto dalla ISO 9001/2015.

Il Concedente esercita una attività di Alta Vigilanza, secondo propri criteri di priorità, senza che ciò comporti una diminuzione o alterazione delle responsabilità e dei compiti in capo al Concessionario, afferenti, in particolare, alla predetta attività di Alta Sorveglianza.

23.4 La struttura di vigilanza del Concedente opera durante la fase esecutiva dei lavori secondo le previsioni contenute nelle Procedure Operative di interfaccia tra Concedente e Concessionario di cui all'allegato S.

23.5 Il Concedente vigila inoltre per tutta la durata della Convenzione, affinché anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le attività di monitoraggio dell'asse autostradale, delle opere e degli impianti, siano eseguiti dal Concessionario a regola d'arte e nel rispetto dei progetti approvati, senza che in funzione di tale vigilanza sia diminuita la responsabilità del Concessionario in merito alla progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento Autostradale.

23.6 In caso di affidamento a terzi, di cui all'art 16.4, il Concessionario svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento, anche nella veste di Responsabile dei Lavori, ai sensi delle previsioni del D.Lgs. n 81/2008.

23.7 Il Concessionario metterà a disposizione dei funzionari del Concedente, incaricati della vigilanza, il programma preventivo annuale dei lavori di manutenzione, nonché il disciplinare di gestione, elaborati ad uso interno, nonché alla fine di ogni esercizio, il consuntivo delle manutenzioni effettivamente realizzate, i relativi contratti, i documenti contabili e di controllo interno attinenti alla regolare esecuzione dei lavori, nonché alla gestione. I rappresentanti del Concedente deputati alla vigilanza, previo preavviso al fine della sicurezza, possono accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare ogni tipo di controllo, misurazione, prelievo e ispezione. Il Concessionario deve assicurare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti preposti alla sorveglianza.

23.8 Qualora a seguito delle verifiche eseguite, il Concedente constati che i lavori sono stati eseguiti o sono gestiti in difformità da quanto stabilito nella Convenzione, il Concedente

stesso trasmetterà una relativa comunicazione formale al Concessionario con l'indicazione delle misure da adottare che il Concessionario sarà tenuto a compiere entro il termine indicato dal Concedente stesso.

ART. 24 PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

- 24.1. Il Concedente può applicare al Concessionario, per responsabilità dello stesso ai sensi del presente articolo, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione, delle attività di progettazione e/o di costruzione disciplinate dalla presente Convenzione. Pertanto, il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 10.
- 24.2. In Fase di Progettazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 24.1., per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a) e c), si applica una penale pari a 5.000 Euro.
- 24.3. In Fase di Costruzione, per ogni settimana di ritardo riconducibile al Concessionario, nell'avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, il Concedente potrà applicare al Concessionario una penalità di Euro 50.000 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 24.1; inoltre, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori del Collegamento Autostradale stabiliti nel Cronoprogramma ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
- 24.4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni settimana di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione pari a Euro 25.000.
- 24.5. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento immediatamente successivo al ritardo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua nel successivo certificato di pagamento. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 42.
- 24.6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali in caso di

ritardo nell'avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 46.

Anche qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali, in caso di ritardo nel termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 20, comma 2, della Convenzione, come riportato nel Cronoprogramma, sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 46.

- 24.7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
- 24.8. Le penali, di cui ai precedenti articoli 24.2. e 24.3., diverranno esigibili da parte del Concedente nel momento in cui la progettazione esecutiva e/o i lavori relativi alla realizzazione del Collegamento Autostradale non risultino ultimati nel rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma.
- 24.9. La mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli Interventi previsti in Convenzione, per causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest'ultimo una ulteriore penalità rispetto a quelle previste dai precedenti commi da corrispondere al Concedente, fino ad un massimo pari allo 250‰ per mille del valore del relativo Intervento, accertato al momento dell'inadempimento e proporzionato alla gravità dell'inadempimento, salvo che il Concessionario provveda, a proprie spese, a porre rimedio all'inadempimento secondo le modalità ed i tempi fissati dal Concedente.
- 24.10. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.
- 24.11. Nel caso in cui si verificano ritardi nell'apertura al traffico del Collegamento Autostradale, o di parti di esso, così come previsto nel Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concedente ha il diritto di applicare una penalità al Concessionario pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila) per ogni settimana di ritardo.
- 24.12. Le penalità di cui al presente articolo andranno conteggiate in sede di Aggiornamento del Piano economico finanziario mediante deduzione dai costi ammessi in base ai criteri di ammissibilità descritti nell'Allegato D.
- 24.13. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di decadenza ovvero risoluzione della

Convenzione per inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, prevista dalla presente Convenzione.

ART. 25 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

- 25.1. La gestione del Collegamento Autostradale ha inizio a seguito dell'avvenuta apertura all'esercizio del collegamento autostradale secondo gli standard previsti dal Capitolato di Gestione e comprende ogni attività connessa con l'esercizio autostradale, tra cui in particolare il pedaggiamento dell'utenza, la manutenzione dell'asse autostradale e delle opere/impianti e il relativo monitoraggio.
- 25.2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente dell'effettuazione di tutte le attività previste ai sensi della presente Convenzione, delle previsioni progettuali e delle previsioni normative, necessarie a garantire, per tutta la durata della Concessione, la perfetta efficienza e prestazionalità dell'infrastruttura anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3 di specifici servizi.
- 25.3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, e sono regolati mediante appositi atti contrattuali.
- La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- (a) i soci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
 - (b) i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - (c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta e con le modalità di cui all'art. 174 del Codice dei contratti pubblici.
- 25.4. L'inizio dell'esecuzione della gestione della Concessione in oggetto può avvenire solo successivamente alla comprova del requisito di gestione in capo al gestore, di cui al precedente articolo 5 comma 1 ultimo capoverso della presente Convenzione. A tal fine il Concedente richiederà al Concessionario/Gestore, entro 6 (sei) mesi antecedenti all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, la documentazione da produrre entro il termine di 10 giorni lavorati successivi alla suddetta richiesta.

ART. 26 DETTAGLI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE

- 26.1 Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Collegamento Autostradale fino alla scadenza della Concessione, nel rispetto della classificazione degli interventi di manutenzione di cui all'Allegato G, del piano generale di manutenzione e dei piani annuali di manutenzione.
- 26.2 Il Piano generale di manutenzione che il Concessionario è obbligato a predisporre in sede di Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, è redatto in conformità alla classificazione degli interventi di manutenzione e costituisce il livello minimo di manutenzione che le Parti reputano efficace ed efficiente per il Collegamento autostradale.
- 26.3 Il Piano Annuale di Manutenzione, redatto sulla base delle previsioni del Piano Economico Finanziario, indica gli interventi che il Concessionario ha programmato di realizzare sul Collegamento Autostradale nell'anno solare successivo alla sua presentazione, specificando la data di inizio e la data di conclusione degli interventi ivi previsti. Esso viene presentato al Concedente entro il 30 novembre di ogni anno a partire dall'anno di ultimazione dei lavori. Il Concedente individua le eventuali modifiche da apportare e approva il piano annuale entro il 20 dicembre di ogni anno. In caso di ritardo nella conclusione degli interventi superiore a 45 (quarantacinque) giorni rispetto alle date indicate nel piano annuale di manutenzione, fatte salve le cause di forza maggiore, il Concedente diffiderà il Concessionario a provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni, scaduto il quale, se il Concessionario, non ha ancora adempiuto potrà applicare le penali di cui al successivo art. 29 o dichiarare la decadenza di cui all'art. 46.
- 26.4 Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Concessionario presenta al Concedente un consuntivo dell'attività di manutenzione effettivamente svolta nell'anno precedente, comprensiva di attività svolte e costi sostenuti, anche rispetto alle previsioni di cui al relativo Piano annuale di manutenzione e al budget di cui al Piano economico-finanziario di convenzione; entro il 31 luglio di ogni anno il Concessionario presenta al Concedente un consuntivo provvisorio delle attività di manutenzione svolte nel primo semestre dell'anno e relativi costi già sostenuti.
- 26.5 Anche a prescindere dagli interventi previsti nei piani annuali di manutenzione, il Concessionario si impegna ad eseguire tutte le opere di manutenzione, anche straordinarie e non previste, necessarie per assicurare sempre, comunque ed in modo costante, il livello di manutenzione prescritto dal Piano generale di manutenzione e la prestazionalità dell'autostrada. In caso di inerzia nell'effettuazione degli interventi di manutenzione

straordinaria, fatte salve le cause di forza maggiore, il Concedente intima al Concessionario di provvedere, specificando, in funzione della natura dell'intervento richiesto, la data di conclusione degli interventi. Se il Concessionario ha un ritardo superiore a 45 (quarantacinque) giorni nella conclusione degli interventi rispetto a quanto indicato nell'intimazione e non dimostra che il ritardo non è a lui imputabile, il Concedente potrà applicare le penali di cui al successivo art. 29 o dichiarare la decadenza *ex art.* 46.

- 26.6 Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente allo scadere della Concessione il Collegamento Autostradale e le relative opere e impianti perfettamente funzionanti e caratterizzate dal livello prestazionale previsto in base al progetto esecutivo dell'Opera.
- 26.7 La gestione del Collegamento Autostradale prenderà avvio con l'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale o di tratte funzionali dello stesso, successivamente al termine di esecuzione dei lavori e al Collaudo.
- 26.8 La gestione del Collegamento Autostradale dovrà essere eseguita nel rispetto degli standard e degli indicatori qualitativi e quantitativi definiti nel Disciplinare tecnico di gestione di cui all'Allegato H, e dell'Allegato O che comprende anche la previsione di penali e il relativo meccanismo di applicazione.
- 26.9 La gestione del Collegamento Autostradale dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme del Disciplinare tecnico di gestione e comunque con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni. Il servizio potrà essere interrotto, dandone comunicazione al Concedente, solo per cause di forza maggiore, per comprovate ragioni tecniche e di pubblica sicurezza.
- 26.10 Il Concessionario in caso di aggiornamento del Disciplinare tecnico di gestione dovrà prevedere le modalità per eseguire il servizio di gestione secondo le norme tecniche e gli standard prestazionali di qualità del servizio più elevati, tempo per tempo.
- 26.11 Le attività di gestione sono comprensive delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di monitoraggio, la cui responsabilità di attuazione è interamente in capo al Concessionario.
- 26.12 In particolare, nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'asse autostradale e delle relative opere d'arte e impianti è posta in capo al Concessionario l'effettuazione e l'onere di ogni attività connessa alle verifiche da effettuarsi periodicamente sulla base di disposizioni normative, di disposizioni ministeriali o emanate da parte degli organi centrali o da disposizioni del Concedente.
- 26.13 E' onere del Concessionario provvedere, nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio dell'asse autostradale e delle relative opere e impianti, all'individuazione di ogni eventuale

difetto o malfunzionamento della piattaforma autostradale, delle relative opere e impianti o delle relative pertinenze, nonchè prevederne il relativo ripristino o sostituzione. Ciò anche in conseguenza di eventuali incidentalità occorse.

ART. 27 CARTA DEI SERVIZI

- 27.1 Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. nonché delle istruzioni operative per l'adozione della carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione emanate ai sensi della Direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102.
- 27.2 Il Concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell'art. 8 ("Contenuto delle carte di servizio") del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura.

ART. 28 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- 28.1. Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.
- 28.2. È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.
- 28.3. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 28.4. È consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.
- 28.5. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura del Collegamento Autostradale in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla

percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

ART. 29 APPLICAZIONE DELLE PENALI IN FASE DI GESTIONE

29.1 Nel caso in cui il Concedente ritenga che si sia verificato un inadempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, il Concedente medesimo provvede entro il termine di 20 (venti) giorni dal verificarsi dell'inadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebito e fisserà un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere e/o dimostrare che l'inadempimento non è allo stesso imputabile. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto e/o dimostrato che l'inadempimento non è a lui imputabile, il Concedente potrà applicare una penale di importo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila), salvo il maggior danno subito dal Concedente, e in coerenza con quanto previsto dal Disciplinare delle sanzioni edelle penali, Allegato O.

29.2 In particolare, il Concedente avrà facoltà di farsi corrispondere dal Concessionario:

- a. in caso di ritardo, per fatto allo stesso imputabile, nella conclusione dei lavori programmati nel Piano annuale della manutenzione ordinaria, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del costo dei lavori per ogni giorno di ritardo;
- b. in caso di ritardo, per fatto allo stesso imputabile, nella conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto ai termini indicati nella intimazione inviata dal Concedente: (i) una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del costo del singolo intervento di manutenzione straordinaria per ogni giorno di ritardo se il ritardo non è superiore a 30 (trenta) giorni; (ii) una ulteriore penale del 10 % (dieci per cento) del costo dei lavori se il ritardo è superiore a 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancata esecuzione dell'intervento nei termini ultimi sopra indicati questi potranno essere eseguiti o fatti eseguire dal Concedente a spese del Concessionario e il Concedente potrà chiedere la decadenza della Convenzione *ex art.* 46.

29.3 Nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario circa la richiesta da parte del Concedente di informazioni e/o documentazioni di carattere tecnico, amministrativo o finanziario inerenti alla gestione dell'autostrada il Concedente potrà applicare una penale di importo pari ad Euro 25.000,00 (Venticinquemila/00), salvo il maggior danno subito dal Concedente e in coerenza con quanto previsto dal Disciplinare delle sanzioni e

delle penali, Allegato O.

ART. 30 VIGILANZA DEL CONCEDENTE

- 30.1. Il Concedente vigila affinché i servizi di progettazione, i lavori di realizzazione del Collegamento Autostradale e la gestione dello stesso Collegamento siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati e nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 81/2008, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sulla gestione e sull'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Nel corso delle attività di vigilanza del Concedente, lo stesso può richiedere l'effettuazione di ulteriori prove, indagini, approfondimenti, con obbligo di esecuzione e oneri interamente a carico del Concessionario.
- 30.2. Nelle somme a disposizione, come indicate nell'Allegato D, sono ricompresi gli oneri connessi alle attività di verifica e di alta vigilanza svolte dal Concedente e nei limiti della disciplina vigente, nella misura di Euro 400.000 annui a partire dalla data di efficacia della presente convenzione e sino all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, con modalità di corresponsione da definire in apposito atto esecutivo da concordarsi tra le parti.
- 30.3. Il Concedente, qualora constati che i servizi di progettazione, i lavori e la gestione siano eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.
- 30.4. Il Concedente, in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire o far eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.
- 30.5. Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 8, provvede al controllo dell'attuazione del Piano economico-finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, accedere alla documentazione contabile nonché alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

PARTE V – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ART. 31 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 31.1. Gli elementi indicati al punto PP. delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
- 31.2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano economico finanziario valutati congiuntamente:
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•]%;
 - Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [•] %;
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•] .

ART. 32 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 32.1 Il Piano economico finanziario e il Piano Finanziario Regolatorio di cui all'Allegato D costituiscono, unitamente altresì alla Matrice dei Rischi, parte integrante della presente Convenzione e sono stati elaborati rispettivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 165 del Codice dei contratti pubblici e secondo le modalità previste dall'Allegato E e dall'Allegato U.
- 32.2 Il Piano Finanziario Regolatorio è aggiornato annualmente, in occasione della richiesta di adeguamento tariffario da applicare per il successivo anno, e, periodicamente, al termine di ciascun periodo regolatorio, nel rispetto in ogni caso dell'Equilibrio Economico Finanziario.
- 32.3 In sede di Aggiornamento quinquennale, alla fine di ogni periodo regolatorio, il Concessionario trasmette, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ogni periodo regolatorio, la proposta di Aggiornamento al Concedente che effettua entro 180 giorni l'analisi istruttoria e, in caso di esito positivo della stessa, sottopone le proprie conclusioni agli organi competenti di Regione Lombardia. Successivamente l'Aggiornamento del Piano economico - finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio sono approvati con atto della Regione Lombardia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'Atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
- 32.4 Al fine di assicurare la gradualità dell'evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di Aggiornamento, prevedere l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico - finanziaria.
- 32.5 In relazione a quanto previsto dall'art. 165 del Codice dei contratti pubblici, il piano

economico - finanziario può essere soggetto a Revisione su richiesta del Concedente o del Concessionario, ove fatti non riconducibili al Concessionario ne abbiano determinato l'alterazione. La Revisione del Piano Economico - Finanziario potrà comportare modifiche alla presente Convenzione da definire entro seimesi decorrenti dalla data di presentazione della revisione del piano economico - finanziario predisposto dal Concessionario.

La presente procedura di Revisione potrà essere attivata se l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario sarà riscontrata all'interno del periodo regolatorio; viceversa non potrà essere utilizzata nel caso in cui detta alterazione derivi dall'adeguamento delle condizioni di equilibrio economico finanziario in sede di Aggiornamento quinquennale del Piano economico finanziario, di cui al precedente comma 3 e agli Allegati E ed U.

Le Parti procedono alla Revisione del Piano Economico - Finanziario qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da fatti non imputabili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione esclusivamente degli indicatori di equilibrio di cui all'articolo 31.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatti non imputabili al Concessionario:

- a) la sopravvenuta entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei servizi;
- b) l'adozione di sopravvenuti atti amministrativi generali, di pianificazione o abilitativi che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei servizi;
- c) i casi di forza maggiore;
- d) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art. 7 riconducibile al Concedente e/o altri enti e/o amministrazioni pubbliche o comunque non riconducibili al Concessionario;
- e) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4;
- f) le ipotesi di compromissione dell'equilibrio economico finanziario conseguenti ad eventuali modifiche del contratto di concessione di cui all'art. 175 del Codice dei contratti pubblici, dai commi 1 a 4, con l'eccezione delle ipotesi di modifiche soggettive del Concessionario;

- g) i casi di sospensione della costruzione e/o della gestione di cui alla presente Convenzione non imputabili al Concessionario, qualora il periodo di sospensione ecceda il periodo di tre mesi;
- h) i casi di epidemie e/o pandemie (incluso il Coronavirus/Covid 19) e le relative conseguenze.

32.6 La Revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano economico - finanziario, producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano economico - finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Finanziario Regolatorio in disequilibrio, in formato editabile;
- c) Piano economico - finanziario revisionato, in formato editabile;
- d) Piano Finanziario Regolatorio revisionato, in formato editabile;
- e) relazione esplicativa del Piano economico - finanziario revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- f) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico- Finanziario riequilibrato.

Entro 1 (uno) mese dalla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la Revisione del Piano Economico - Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio, valutando congiuntamente i mutati presupposti dell'equilibrio economico - finanziario relativo all'esecuzione ed alla gestione funzionale ed economica del Collegamento Autostradale, apportando, se del caso, le necessarie variazioni delle condizioni della Convenzione nei limiti di quanto necessario al ripristino delle condizioni di equilibrio e quindi rivedendo il Piano economico-finanziario.

Le parti dovranno trovare un accordo nei successivi 150 (centocinquanta) giorni dalla trasmissione.

In caso di mancato accordo sulla Revisione del Piano Economico Finanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta Revisione le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 51. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 51, comma 2.

- 32.7 Fermi gli aggiornamenti di cui al precedente comma 3 e le revisioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Piano economico - finanziario e il Piano Finanziario Regolatorio risultano vincolanti per il Concessionario sino alla data di scadenza della concessione fissata al precedente art. 4.
- 32.8 I tempi di realizzazione degli investimenti, sia intermedi che finali, di competenza del Concessionario (tra cui progettazione, realizzazione, apertura all'esercizio) fissati nel Piano economico - finanziario, nel Piano Finanziario Regolatorio e nel cronoprogramma allegato al Progetto Definitivo sono vincolanti per quest'ultimo. In caso di inosservanza di tali tempi, salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 53, e la decadenza di cui all'art. 46.
- 32.9 Il rischio di progettazione, derivante da errori od omissioni di progettazione imputabili al Concessionario che rendano necessari interventi di modifica del progetto e che incidono sui tempi e sui costi di realizzazione degli interventi riportati all'art. 3 della presente Convenzione, è posto a carico del Concessionario, che è obbligato alla definizione dei diversi livelli progettuali.
- 32.10 Il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all'approvazione da parte di Regione Lombardia del Progetto Definitivo degli interventi riportati all'art. 3 della presente Convenzione, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione e/o ritardo nei tempi di costruzione sia determinato da fatto del Concedente, da forza maggiore o da fatti di terzi o da fatti non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera. Successivamente all'intervenuta approvazione del progetto definitivo, nel caso di Varianti, i relativi oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui i progetti non vengano approvati per cause imputabili al Concessionario medesimo. Tra i rischi di costruzione rientrano:
- a) il rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
 - b) il rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
 - c) il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
 - d) il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità dei medesimi fattori previsti nel progetto;
 - e) il rischio di inaffidabilità ed inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

32.11 Fermo quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo in relazione agli interventi riportati all'art. 3 della presente Convenzione, per eventuali interventi aggiuntivi sono a carico del Concessionario, a decorrere dalla approvazione del Progetto Definitivo e se imputabili a sua colpa, i seguenti rischi:

- a) il rischio di commissionamento, ossia il rischio che l'opera non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o dei portatori di interessi nei confronti dell'opera da realizzare, con conseguenti ritardi nella realizzazione e/o insorgenza di contenziosi;
- b) il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di Autorizzazione (pareri, nulla osta, licenze) da parte dei soggetti competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli interventi, dovuti a cause attribuibili al Concessionario;
- c) il rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione;
- d) nei limiti della ordinaria diligenza, il rischio ambientale/o archeologico, ossia rischi di bonifica dovuto alla contaminazione del suolo ed il rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera ed incremento dei costi per il risanamento ambientale o per la tutela archeologica.
- e) Rimane a carico del Concedente il rischio normativo, regolamentare e politico, derivante dalle modifiche sopravvenute dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente, con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento.

32.12 Il rischio traffico (inteso come rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali) è posto a carico del Concessionario per tutta la durata della concessione e l'eventuale riduzione degli effettivi volumi di traffico, rispetto alle previsioni contenute nel Piano economico - finanziario e nel Piano Finanziario Regolatorio allegati alla presente Convenzione, non darà diritto ad alcuno Aggiornamento o Revisione del Piano Economico - Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio.

Sono poste a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, le Perdite di Ricavo da Pedaggio da Free Flow, superiori rispetto alle percentuali minime già riconosciute dal Concedente e definite nell'Allegato D – par. 10.2 (8,0% per il primo anno dall'entrata in esercizio, 7,0% per il secondo e terzo anno, 6,0% per gli anni dal quarto al nono e 5,0% per gli anni successivi), fino ad un massimo del [•]%.

32.13 Le Perdite di Ricavo da Pedaggio da Free Flow superiori alla percentuale di cui al precedente comma 12, qualora non siano imputabili al Concessionario, costituiranno

motivo di Revisione del Piano Economico Finanziario, solo nel caso in cui dette perdite determinino un'alterazione dell'Equilibrio del Piano Economico Finanziario, ai sensi del presente articolo 32.

ART. 33 ATTIVITÀ ACCESSORIE

33.1 Il Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di accordare, a titolo oneroso e sulla base di procedure ad evidenza pubblica, eventuali concessioni relative all'occupazione e allo sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente, di aree costituenti pertinenze del Collegamento Autostradale, inerenti, a titolo indicativo e non esaustivo, ad attività di distribuzione carburante e gestione di aree di ristoro, alle attività di produzione e fornitura di energia elettrica (ad es. tramite impianti fotovoltaici), alle attività commerciali e pubblicitarie sui siti demaniali, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 9/2001 e a allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.

ART. 34 CORRISPETTIVI CONCESSIONARI

- 34.1 A partire dalla data di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale e per l'intera durata della Concessione, il Concessionario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, Legge Regionale, è tenuto a corrispondere al Concedente, un Canone di concessione annuo, pari al 2.40% determinato, ai sensi di legge, sulla base del valore dei proventi netti da pedaggi come verificati in funzione dell'informativa di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. y) e dei poteri di cui al precedente art. 11, comma 4.
- 34.2 Il Concessionario, in aggiunta al Canone di concessione di cui al precedente comma, è tenuto a corrispondere al Concedente un Canone annuo per attività accessorie, nella misura del [•]% dei proventi riscossi in relazione alle sub-concessioni accordate ed alle altre attività accessorie, di cui all'articolo 33. I tempi e le modalità della riscossione verranno stabilite in apposito Atto esecutivo il cui contenuto sarà concordato tra le Parti.
- 34.3 In caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi, saranno dovuti, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo pagamento, interessi di mora come stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5 comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

ART. 35 TARIFFA UNITARIA MEDIA

35.1 Il sistema di pedaggio del Collegamento Autostradale è di tipo aperto.

35.2 La tariffa unitaria media, riportata nell'Allegato E-1 della presente Convenzione, esprime valori considerati all'anno 2021.

La tariffa unitaria media è determinata al netto degli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali, di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle imposte.

35.3 Il sistema tariffario di pedaggio è riportato nell'Allegato E. La tariffa è costituita dalla somma di due distinte componenti sulla base della seguente formula:

$$T_t = T_{G,t} + T_{K,t}$$

dove:

- T_t è la tariffa totale all'anno t;

- $T_{G,t}$ è la componente tariffaria di gestione all'anno t, inclusiva dell'incremento della produttività da efficientamento, finalizzata a permettere il recupero: (i) dei costi operativi, comprensivi di quelli relativi alla manutenzione ordinaria e degli utilizzi, medisu base quinquennale, dei fondi di accantonamento destinati alla manutenzione ciclica dell'infrastruttura autostradale, stimati con riferimento all'Anno base per ciascun periodo regolatorio, nonché dei costi operativi incrementali legati ai nuovi investimenti alle sopravvenienze legislative e regolamentari; (ii) dei costi di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito) afferenti agli asset di funzionamento per la gestione della concessione, non reversibili al termine del rapportoconcessorio;

- $T_{K,t}$ è la componente tariffaria di costruzione all'anno t finalizzata a permettere il recupero dei costi di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito) afferenti agli asset reversibili al termine del rapporto concessorio, ivi compresi il valore di subentro da corrispondere al concessionario uscente, il valore delle opere realizzate in dipendenza dei piani di investimento oggetto di concessione, ivi inclusi gli interventi programmati di manutenzione straordinaria.

Inoltre, la tariffa unitaria media T_t va integrata con una componente tariffaria per oneri di concessione ($T_{OC,t}$), finalizzata al recupero di tali oneri, attraverso l'individuazione di una quota annua nominale costante per tutto il periodo concessorio (ovvero non soggetta alla dinamica del price cap). La tariffa unitaria media, integrata con la suddetta componente (di seguito: tariffa unitaria media integrata) risulta quindi la seguente:

$$T'_t = T_t + T_{OC,t}$$

- 35.4 È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso del Collegamento Autostradale, nel rispetto della normativa vigente e a parità di ricavi complessivi stimati sulla base della tariffa media unitaria, attuare forme di modulazione tariffaria, secondo quanto previsto nell'Allegato E-3 alla presente Convenzione. Il Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, che la tariffa media ponderata non vari.

ART. 36 TASSO DI INFLAZIONE

- 36.1 La tariffa unitaria media di cui all'Allegato E-1 è aggiornata in relazione alla variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra l'anno 2021 e la data di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale.
- 36.2 Il tasso d'inflazione, da utilizzare per l'adeguamento annuale della tariffa unitaria media di cui all'art. 35 della presente Convenzione, corrisponde al tasso di inflazione programmato relativo all'anno di applicazione della tariffa, come risultante dall'ultimo Documento di Economia e Finanza, disponibile all'inizio di ciascun periodo regolatorio, così come previsto all'Allegato E-4 alla presente Convenzione.
- 36.3 Se il tasso di inflazione programmato non fosse disponibile nel Documento di Economia e Finanza di cui al precedente comma 2, si farà riferimento, per l'intero periodo tariffario, alle proiezioni macroeconomiche formulate nell'ultimo Bollettino economico della Banca Centrale Europea disponibile all'atto della notifica di avvio della consultazione.

ART. 37 ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE

- 37.1 Le modalità di adeguamento annuale della tariffa unitaria media sono calcolate con i criteri riportati nell'Allegato E-4 alla presente Convenzione.
- 37.2 Il Concessionario provvede ad inviare al Concedente entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati consuntivi e pre-consuntivi disponibili al 30 settembre, la proposta di aggiornamento tariffario annuale, comprendente la conseguente proposta di aggiornamento del Piano Finanziario Regolatorio.
- 37.3 Il Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, effettua le necessarie verifiche di competenza come descritte al paragrafo 10 dell'Allegato E-4 relative al monitoraggio annuale delle qualità e degli investimenti ed applica le penalità/premialità ivi previste. In tale ambito, il Concedente verifica anche le ulteriori seguenti condizioni:
- a) applicazione della metodologia del price cap alla componente tariffaria di gestione;

- b) uguaglianza del valore attualizzato dei ricavi da pedaggio attesi, correlati alla componente tariffaria di costruzione, e dei costi ammissibili attesi afferenti agli investimenti, ottenuto scontando i relativi importi al WACC;
- c) azzeramento del valore attualizzato delle eventuali poste figurative;
- d) rispetto dei principi e dei criteri di ammissibilità di cui ai principi di contabilità regolatoria di cui all'Allegato U.

In tale ambito il Concedente può, altresì, contestare:

- a) la correttezza dei valori inseriti nella formula di adeguamento tariffario e dei relativi conteggi, con particolare riferimento all'entità degli investimenti effettuati alla data del 30 settembre precedente;
- b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

37.4 Il Concedente, perdurando l'inadempienza degli obblighi del Concessionario di cui al precedente comma 3 lettera b), per fatti imputabili a quest'ultimo, dispone la sospensione dell'applicazione della formula di adeguamento tariffario e procede, ove perduri ingiustificatamente l'inadempimento, ai sensi dell'art. 46 della presente Convenzione.

37.5 Gli esiti delle predette verifiche, di cui al precedente comma 3, ivi compresa la necessità di eventuali integrazioni documentali, sono comunicati dal Concedente al Concessionario.

37.6 Entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma 5, il Concessionario procede al recepimento delle eventuali osservazioni e al conseguente aggiornamento del PFR ed alla trasmissione del PFR al Concedente. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale documentazione, il Concedente verifica il recepimento di quanto precedentemente comunicato e chiude la propria istruttoria.

Il Concedente trasmette gli esiti di tale verifica agli organi competenti di Regione Lombardia per i profili approvativi di competenza.

37.7 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo all'anno di richiesta. Il relativo inadempimento è soggetto all'applicazione di sanzione.

ART. 38 MECCANISMI DI PREMIALITA'/PENALITA' CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

38.1 Con riferimento alla formula di aggiornamento tariffario di cui al precedente art. 37, ed al fine di consentire al Concedente l'identificazione degli indicatori di qualità per ciascuna delle aree tematiche riportate al punto 7 dell'Allegato E-4, il Concessionario

si impegna a sottoporre al Concedente, entro il termine di 24 mesi decorrenti dall'entrata in esercizio dell'intero Collegamento Autostradale, una proposta di introduzione di indicatori di qualità del servizio autostradale, così come individuati nel predetto Allegato E-4, corredata da rilevazioni oggettive e verificabili telematicamente dal Concedente.

- 38.2 Nei successivi 12 mesi il Concedente provvederà a definire e recepire, in accordo con il Concessionario, in un apposito Atto Aggiuntivo alla presente Convenzione, per ciascun indicatore di qualità del servizio, i tre distinti livelli di qualità (soglia minima – soglia obiettivo – soglia massima).
- 38.3 I meccanismi di attribuzione delle relative premialità/penalità, riportati nell'Allegato E-4 alla presente Convenzione, troveranno applicazione a decorrere dal primo anno di efficacia del predetto Atto Aggiuntivo, di cui al precedente comma 2.
- 38.4 Successivamente il Concessionario è tenuto a rilevare e comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno, al Concedente ed agli organi di Regione Lombardia gli esiti del monitoraggio e le relative metodologie di rilevazione degli indicatori di qualità di cui al precedente comma.

ART.39 OBIETTIVO DI INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ DA EFFICIENTAMENTO

- 39.1 L'indicatore di produttività (ossia il coefficiente di incremento della produttività annuo), da utilizzare per l'adeguamento annuale della tariffa unitaria media di cui all'art. 35 della Convenzione, è determinato nella misura annua indicata nel Piano economico finanziario e nel Piano Finanziario Regolatorio secondo le modalità previsto al punto 4 dell'Allegato E-4.

ART. 40 REVENUE CAP REGULATION

- 40.1 A partire dal periodo regolatorio successivo al primo periodo regolatorio di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, nel caso in cui si verifichi un saldo positivo tra i ricavi da pedaggio a pre-consuntivo, risultante alla fine del periodo regolatorio trascorso, e i ricavi da pedaggio previsti nel piano economico-finanziario della concessione, tale saldo viene corrisposto dal Concessionario alla Regione Lombardia sino ad avvenuta restituzione della contribuzione, di cui al successivo art. 54 della presente Convenzione.
- 40.2 Avvenuta la restituzione della contribuzione, di cui al precedente comma 1, quota parte corrispondente al 50% di tale saldo è corrisposta dal Concessionario alla Regione

Lombardia, ovvero può essere utilizzata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.

ART. 41 AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

41.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D.P.R. 917/86 (art. 104 del nuovo T.U.I.R.), la quota annuale di ammortamento degli investimenti è computata in quote di ammortamento finanziario, così come indicato nel Piano economico-finanziario.

PARTE VI – GARANZIE, RESPONSABILITA' VERSO TERZI, ASSICURAZIONI EGARANZIE PER I FINANZIATORI

ART. 42 GARANZIE

- 42.1 A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla fase di progettazione esecutiva, il Concessionario presta, alla stipula della presente Convenzione, una garanzia definitiva, Allegato L in misura pari al 10% dell'importo convenzionalmente stimato ai fini del rilascio della presente garanzia delle spese di progettazione pari ad Euro [•], nel rispetto dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, per l'importo di Euro [•], eventualmente ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici. La predetta garanzia è costituita, a scelta del Concessionario, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale garanzia così prestata copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla fase di progettazione come disciplinata dalla presente Convenzione, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 42.2. L'Aggiudicatario, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, presenta impegno del futuro garante a rilasciare la garanzia di cui al comma 3.
- 42.3. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla realizzazione dei lavori, il Concessionario si obbliga a costituire, a favore del Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dei lavori la garanzia definitiva, il cui testo è riportato all'Allegato L in misura pari al 10% dell'importo dell'investimento dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto della Convenzione, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del

Codice dei contratti pubblici.

La garanzia così prestata dovrà coprire l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, di tutte le obbligazioni relative alla realizzazione dell'Opera e degli Interventi oggetto della presente Convenzione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Detta garanzia è prestata altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

- a) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente per i lavori di completamento e/oper il rifacimento delle Opere e delle Opere e Interventi, nel caso di inadempimento del Concessionario e/o risoluzione ovvero decadenza dal contratto in danno del Concessionario;
- b) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- c) eventuali somme pagate dal Concedente per quanto dovuto dal Concessionario per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

42.4 La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, è a prima richiesta ed irrevocabile ed espressamente prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di 6 (sei) mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'art. 1957 codice civile, le proprie istanze avverso il debitore;
- che il garante pagherà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Concedente.

42.5. In caso di aumento del costo dell'investimento il Concessionario si impegna a presentare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione di detti nuovi costi, una integrazione alla predetta garanzia, di importo proporzionale al maggior costo.

42.6. A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla gestione delle Opere, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare a favore del Concedente, entro la data di emissione del certificato finale di verifica della sicurezza per l'apertura

all'esercizio delle opere del Collegamento Autostradale, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti pubblici nelle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, per un importo pari al 10% dell'importo dell'investimento, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, dei costi annui operativi di esercizio relativi di volta in volta all'anno di riferimento come risultanti dal Piano economico finanziario di cui all'Allegato D, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia. Tale cauzione dovrà avere validità minima quinquennale, da rinnovarsi 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza, per ulteriore analogo periodo, fino alla scadenza della Concessione, pena l'escussione della garanzia in scadenza. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

- 42.7. La garanzia di cui al precedente comma 1 (progettazione) e al comma 3 (esecuzione), sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. La garanzia relativa all'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla fase di progettazione di cui al precedente comma 1 sarà restituita dal Concedente contestualmente alla consegna della garanzia di cui al precedente comma 3.
- 42.8. Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui il Concedente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
- 42.9. Il Concessionario ha prestato, in qualità di Aggiudicatario, altresì copia della polizza assicurativa c.d. *cyber risk*, rilasciata da [•] e intestata a [•] quale gestore della piattaforma ACDat [diverso dall'Aggiudicatario nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia il gestore della piattaforma ACDat], con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e in aggregato annuo a copertura dei rischi nell'esecuzione del Contratto, connessi agli strumenti informatici utilizzati, ossia: (i) violazione della privacy: perdita non autorizzata delle informazioni collezionate da Committente e Aggiudicatario, nell'ambito delle attività di progetto, relative a soggetti terzi; (ii) violazione degli strumenti elettronici: accesso non autorizzato da parte di terzi, all'interno dei sistemi informativi di una delle parti, per l'acquisizione illecita, la modifica o la distruzione dei dati collezionati; (iii) perdita, distruzione e/o danneggiamento del sistema e/o dei dati.

ART. 43 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

- 43.1 Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, [e dell'art. [•] del D.P.R. [•]] il Concessionario sarà obbligato a stipulare, o a far stipulare dai terzi esecutori dei lavori entro 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dei lavori, una polizza assicurativa, valevole fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori e dalle attività correlate e che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento e un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00). Copia di tale polizza, unitamente ai relativi certificati di assicurazione, dovrà essere inviata al Concedente 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la Consegna dei lavori.
- 43.2 Ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice dei contratti pubblici [e dell'art. [•] del D.P.R. [•]] il Concessionario è obbligato a stipulare, o a far stipulare dai terzi esecutori dei lavori con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari al 20% del valore dell'Opera; copia di tale polizza dovrà essere consegnata, unitamente ai relativi certificati di assicurazione, entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo.
- 43.3. Il Concessionario sarà altresì obbligato a stipulare una polizza d'assicurazione per responsabilità civile, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni, con un indennizzo pari a Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00). Copia di tale polizza dovrà essere consegnata, unitamente ai relativi certificati di assicurazione, entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo.
- 43.4. Il Concessionario dovrà integrare le polizze di cui ai commi precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
- 43.5. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice dei contratti pubblici [e dell'art. [•] del D.P.R. [•]], il Concessionario ovvero il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva, dovranno stipulare, a far data dall'approvazione del Progetto

Esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza, che dovrà coprire, [ai sensi del citato art. [•] del D.P.R. n. [•]], oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (Euro Duemilioneicinquacentomila//00). A tal fine, ai fini sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo di responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

- 43.6. Le polizze relative alle coperture assicurative, anche se rilasciate in conformità agli schemi tipo contenuti nel D.M. 19/1/2018 n. 31, in ogni caso dovranno contenere le clausole previste agli artt. 103 del Codice dei contratti pubblici e [art. [•] del D.P.R. n. [•]].
- 43.7. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
- 43.8. Il Concessionario si impegna, altresì, a stipulare, o a far stipulare dai terzi esecutori dei servizi anche ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i., una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla fase di gestione, per un massimale unico minimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) da rinnovarsi ogni 5 (cinque) anni per tutta la durata della Concessione. Tali polizze dovranno includere:
- (a) i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione dell'opera e/o che siano comunque riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
 - (b) i danni arrecati alle opere edili, alle pertinenze esterne, alle apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestite dal Concessionario, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione dell'Opera e/o che siano comunque riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.

Copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio, dovrà essere consegnata al Concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione.

- 43.9. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
- 43.10. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
- 43.11. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
- 43.12. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 46 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

ART. 44 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

- 44.1. Il Concedente riconosce il diritto del Concessionario di cui all'art. 8, comma 16, lett. d), della presente Convenzione di costituire in favore dei Finanziatori dell'Opera le garanzie di cui al predetto articolo 8, comma 16, lett. d), tra cui a titolo esemplificativo, il pegno sulle azioni del Concessionario, il pegno sui conti correnti del Concessionario, l'ipoteca, i privilegi e/o il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti che verranno a maturazione in forza della Convenzione nei confronti del Concedente.
- 44.2. In ogni caso, da tale autorizzazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalla Convenzione e, con riferimento alle garanzie di cui al precedente comma 44.1., lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore privilegiato/pignoratizio/ipotecario tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base alla Convenzione.
- 44.3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti

derivanti dalla Convenzione.

PARTE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 45 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 45.1. In caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Finanziamento o di mancato collocamento delle obbligazioni e/o dei titoli di cui al Project Bond o comunque di mancato reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula della Convenzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f) della presente Convenzione, come previsto dall'articolo 165, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, la Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 4, comma 3, articolo 14.3. e 14.4, da parte del Concessionario, è causa di risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- 45.2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 180 (centottanta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
- 45.3. Ricorrendo l'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 4, comma 3, articolo 14, comma 3 e articolo 14, comma 4, da parte del Concessionario, la Convenzione si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
- 45.4. In caso di risoluzione di diritto della Convenzione, fattasalva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.

ART. 46 RISOLUZIONE OVVERO DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER

INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

46.1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 44, 48, agli articoli 24 e 29 in tema di applicazione delle penali e salvo, comunque, i casi di risoluzione previsti nelle diverse parti della Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi della Convenzione, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

46.2. Constatato l'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti a pena di decadenza ovvero risoluzione della Convenzione, il Concedente lo diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione, che contestualmente gli assegna, ovvero entro un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Concedente intende risolvere il rapporto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [*indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile*], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [*e per conoscenza ai Finanziatori*].

Qualora il Concessionario non adempia nel termine intimato e/o il Concedente non condivida le controdeduzioni ricevute, il Concedente stesso fisserà al Concessionario un secondo termine ultimativo per adempiere a quanto richiesto pena la risoluzione del rapporto. Perdurando l'inadempimento alla diffida oltre il secondo termine ultimativo la decadenza della Concessione viene dichiarata - su proposta del Concedente - con atto della Regione Lombardia.

46.3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

- (a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e di costruzione ai sensi dell'articolo 24, comma 6;
- (b) gravi vizi o difformità dell'Opera;
- (c) perimento totale o parziale dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- (d) grave danneggiamento dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- (e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 42 e 43;
- (f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità di cui all'art. 8.7 della presente Convenzione;
- (g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, e fiscali;

- (h) violazione da parte del Concessionario dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, e dell'art. 37, della presente Convenzione;
- (i) violazione da parte del Concessionario dell'obbligo di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
- (j) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), h), i), j), n), p), q), x), y), z), aa), bb), cc), gg), jj), kk, ll), mm), oo) della presente Convenzione;
- (k) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 8, commi 4, 6, 12, 13, 14 e 17 della presente Convenzione;
- (l) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 della presente Convenzione;
- (m) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 11, comma 4, lett. a), della presente Convenzione;
- (n) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 16, comma 9, della presente Convenzione;
- (o) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, della presente Convenzione;
- (p) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 23, comma 7, della presente Convenzione;
- (q) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 26 della presente Convenzione;
- (r) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 16, comma 4, della presente Convenzione;
- (s) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'art. 29 della presente Convenzione;
- (t) violazione da parte del Concessionario dell'obbligo di cui all'articolo 54.8 della presente Convenzione;
- (u) violazione da parte del Concessionario dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art.63 della presente Convenzione;
- (v) violazione da parte del Concessionario dell'obbligo di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all'art. 61 della presente Convenzione;
- (w) violazione da parte del Concessionario degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al successivo art.62.

Il Concedente può avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, secondo il procedimento di cui al precedente comma 2, in caso di ritardo nell'ultimazione del Collegamento Autostradale superiore a 12 (dodici) mesi.

- 46.4. In caso di decadenza ovvero di risoluzione per inadempimento del Concessionario verrà riconosciuto al Concessionario l'importo di cui alla lettera a) dell'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici - ovvero il valore delle opere e progettazioni già realizzate più gli oneri accessori (intendendosi inclusi altresì gli oneri finanziari capitalizzati), al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario - che risulterà al netto dell'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui, rispettivamente, agli artt. 24, 29 e 53 della Convenzione, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'art. 54 e degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di risarcimento dei danni ulteriori ai sensi dell'art. 46.6.
- 46.5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della decadenza ovvero della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento di Regione Lombardia che dichiara la decadenza ovvero la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
- 46.6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente di richiedere al Concessionario il risarcimento di tutti gli ulteriori danni dovuti per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente Convenzione, che non siano già ricompresi dagli importi delle fidejussioni rilasciate ed escusse.
- 46.7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Troveranno altresì applicazione le previsioni di cui all'art. 51 bis.
- 46.8. Nelle more di individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione al fine di garantire la continuità del servizio per un massimo di 18 mesi. In ogni caso, resta

ferma la facoltà, prevista dalla legge, del Concedente e/o di ogni altro soggetto terzo, per il tempo strettamente necessario all'individuazione, tramite procedura di gara, di un nuovo concessionario, di assumere la gestione del Collegamento autostradale, nonché di svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione e/o adeguamento.

ART. 47. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

47.1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- (a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- (b) un provvedimento definitivo che dispone nei confronti del Concessionario l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- (d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 10.

47.2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii) le penali a carico del Concessionario. Spettano al Concessionario le somme di cui all'art 46, comma 4 della Convenzione. Troveranno altresì applicazione le previsioni di cui all'art. 51 bis.

ART. 48. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

48.1. Qualora si verificano le condizioni di decadenza ovvero di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, possono impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, che ne assuma i diritti e gli obblighi e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:

- (a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- (b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni sopra citato di cui all'art. 176, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente, previo concordamento con i Finanziatori. Le Parti si impegnano a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

48.2. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 1, lett. b), il Concedente procede alla risoluzione della Convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 46.

ART. 49. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

- 49.1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 15 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica certificata [•].
- 49.2. Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, per un massimo di 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 176, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.
- 49.3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, dopola consegna al Concedente della garanzia definitiva e di cui all'art. 42, comma 3, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
 - a) il valore delle progettazioni già realizzate e approvate e dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal

Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori (inclusi i costi finanziari capitalizzati), al netto degli ammortamenti e del contributo pubblico erogato ai sensi dell'art. 54 della presente Convenzione; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata e per la realizzazione delle progettazioni approvate;

- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse (inclusi eventuali oneri derivanti da clausole di make-whole);
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico - Finanziario allegato alla Convenzione per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già eventualmente corrisposto dal Concedente al Concessionario a titolo di Contributo.

In caso di risoluzione, prima della consegna al Concedente della garanzia definitiva di cui all'art. 42, comma 3, fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del presente articolo 49, comma 3, l'indennizzo di cui alla precedente lettera c) sarà pari a 10 per cento del valore della progettazione, ancora da eseguire, assumendo quale valore della progettazione quello utilizzato ai fini dell'articolo 42, comma 1.

- 49.4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
- 49.5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Troveranno altresì applicazione le previsioni di cui

all'art. 51bis.

- 49.6. Il Concessionario, nel suddetto caso, resta obbligato a proseguire nei limiti di cui all'art. 49.2, nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio del Collegamento autostradale fino al trasferimento della gestione stessa al fine di garantire la continuità del servizio. In ogni caso, resta ferma la facoltà, prevista dalla legge, del Concedente e/o di ogni altro soggetto terzo, per il tempo strettamente necessario all'individuazione, tramite procedura di gara, di un nuovo concessionario, di assumere la gestione del Collegamento autostradale, nonché di svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione e/o adeguamento.

ART. 50 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

- 50.1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario.
- 50.2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 49.

ART. 51 RECESSO

- 51.1. Qualora l'accordo sulla Revisione del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 60 giorni di cui all'articolo 32, comma 6, la Parte interessata può recedere dalla Convenzione.
- 51.2. In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
- (a) il valore delle progettazioni già realizzate e approvate e dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori (inclusi i costi finanziari capitalizzati), al netto degli ammortamenti e del contributo erogato ai sensi dell'art. 54 della presente Convenzione; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata e per la

realizzazione delle progettazioni approvate;

(b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dalla Convenzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

(c) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché le progettazioni e/o i Lavori possano essere realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

51.3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Troveranno altresì applicazione le previsioni di cui all'art. 51 bis.

51.4. Nelle more di individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione. In ogni caso, resta ferma la facoltà, prevista dalla legge, del Concedente e/o di altro soggetto terzo per il tempo strettamente necessario all'individuazione, tramite procedura di gara, di un nuovo concessionario, di assumere la gestione del Collegamento autostradale, nonché di svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione e/o adeguamento.

51.5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni della Convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART. 51 BIS TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI PERTINENZA DELLA CONCESSIONE

51 bis.1 Con riferimento a tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio di cui agli artt. 46, 47, 49, 50 e 51 che precedono, le parti convengono che il trasferimento al concessionario subentrante delle opere di pertinenza della Convenzione, come individuate dalla ricognizione effettuata in contraddittorio con il Concedente, è subordinato al pagamento degli importi dovuti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione e, tra questi, degli importi che, in via prioritaria, sono destinati al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario. Resta altresì inteso

che fino all'integrale pagamento di detti importi il Concessionario potrà gestire il Collegamento autostradale, incassandone i ricavi da essa derivanti, secondo i termini e le condizioni previsti dalla regolamentazione contrattuale del rapporto concessorio.

ART. 52 FORZA MAGGIORE

52.1 Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che egli intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo comma, il Concedente ed il Concessionario verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati da un evento di Forza Maggiore.

Qualora uno o più eventi di Forza Maggiore siano tali da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applicano gli articoli 21 e 43, comma 1.

52.2 Qualora uno o più eventi di Forza Maggiore siano tali da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'articolo 43 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'articolo 43 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse (inclusi eventuali oneri derivanti da clausole di c.d. make-whole) e ogni altro onere accessorio.

52.3 Qualora uno o più eventi di Forza Maggiore a prescindere dalla loro durata siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di ripristino dell'equilibrio economico

finanziario secondo le modalità di cui all'articolo 32.

ART. 53 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE

- 53.1 Fatta salva la decadenza ovvero la risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario di cui all'art. 46, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della presente Convenzione, il Concedente può applicare le sanzioni di cui al presente articolo, la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell'inadempimento. La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dal Disciplinare delle sanzioni allegato O alla presente Convenzione.
- 53.2. In caso di una o più inadempienze degli obblighi sanzionati, il Concedente ha la facoltà di azionare la decadenza ovvero la risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 46 della presente Convenzione. In ogni caso, sono previste sanzioni connesse all'inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:
- (a) art. 4, comma 3;
 - (b) art. 5, comma 5, lett. c)
 - (c) art. 6, comma 2;
 - (d) art. 7, comma 2;
 - (e) art. 8, comma 3, lett. j), n), q), v), x), y), z), aa), bb), cc), hh), ii), jj), ll), 4, 8, 11, 12, 13, 15, 16 lett. b), c) e d), 19;
 - (f) art. 11, comma 4, lett. d);
 - (g) art. 13, comma 1;
 - (h) art. 16, comma 4;
 - (i) art. 20, comma 1 e 2;
 - (j) art. 23, comma 7;
 - (k) art. 26, comma 3;
 - (l) art. 27, comma 1
 - (m) art. 28, commi 2 e 4;
 - (n) art. 32, comma 8;
 - (o) art. 34, commi 1 e 2;
 - (p) art. 33, comma 1;
 - (q) art. 37, commi 1 e 7;
 - (r) art. 38, comma 1;
 - (s) art. 54, comma 8.

- 53.3. Le sanzioni di cui al comma 2, per ogni specie di violazione, sono determinate con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che comporti violazione, anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

ART. 54 CONTRIBUTO

- 54.1. Il Concedente, a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento ai sensi dell'art. [•] della D.G.R. n. [•], corrisponderà al Concessionario un Contributo pari a euro 146.400.000,00, IVA e oneri inclusi. L'erogazione del predetto Contributo avverrà per il 95% del suddetto importo con cadenza semestrale posticipata e l'importo di ciascuna erogazione sarà proporzionale alla percentuale di avanzamento dei lavori, come desumibile in base ai SAL Lavori attestati semestralmente dal Direttore dei Lavori, al termine di ciascun semestre solare. L'erogazione del rimanente 5% dell'importo del Contributo avverrà a seguito dell'intervenuta emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo relativo a entrambi i rapporti Concedente e Concessionario e Concessionario e propri esecutori dei lavori.
- 54.2. Il Concessionario prende atto che l'erogazione del Contributo è in ogni caso subordinata all'acquisizione da parte del Concedente delle corrispondenti risorse da parte di Regione Lombardia, come dalla medesima Regione inserite in Bilancio.
- 54.3. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, relativa al 95% dell'importo del Contributo, è erogata previa istanza di erogazione da parte del Concessionario e verrà corrisposta entro 90 giorni dalla stessa.
- 54.4. Le somme di cui al comma 1, relative al 5% dell'importo del Contributo, sono corrisposte entro 30 giorni dall'approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.
- 54.5. Le attività di Collaudo di cui all'articolo 22 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.
- 54.6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 es.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale. Qualora il ritardo nella erogazione di una qualunque rata del Contributo ecceda 18 mesi, il Concessionario avrà diritto ad avviare la procedura di revisione di cui all'articolo 32.5 della presente Convenzione.

- 54.7. Dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale, il Contributo deve essere restituito dal Concessionario alla Regione con le modalità previste dal medesimo articolo. Il saldo positivo tra rientro dalle tariffe effettivamente percepite e rientro prefigurato nel Piano economico finanziario sarà in prima istanza autocertificato dal Concessionario.
- 54.8. Il Concedente si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà più opportune, ed il Concessionario si impegna a mettere a disposizione dei funzionari incaricati per la verifica tutti i rendiconti, fatture, ricevute od altri documenti giustificativi dei titoli di spesa. Il Concedente potrà richiedere copia certificata degli estratti conto e della contabilità del Concessionario, il quale è tenuto ad adempiere entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta del Concedente. Qualora il Concessionario non ottemperasse alla richiesta del Concedente, l'ipotesi rientrerebbe in una delle fattispecie previste dall'articolo 46.

ART. 55 SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 55.1. Alla scadenza della Concessione, l'Opera, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del Collegamento Autostradale passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Concedente.
- 55.2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 18 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
- 55.3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione - rimanendo titolare del diritto ad incassare gli introiti derivanti dalla gestione della stessa - per un massimo di 18 mesi. In ogni caso, resta ferma la facoltà, prevista dalla legge, del Concedente e/o di altro soggetto terzo, per il tempo strettamente necessario all'individuazione, tramite procedura di gara, di un nuovo concessionario, di assumere la gestione del Collegamento autostradale. Resta inteso che il Concessionario non sarà tenuto ad effettuare alcun investimento, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati in accordo con il Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei relativi costi.
- 55.4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
- 55.5. Prima della scadenza della Concessione, nel caso di messa in liquidazione del Concedente o di suo fallimento, la Regione Lombardia subentra al Concedente

medesimo nel rapporto Concedente-Concessionario instaurato.

ART. 56 COMUNICAZIONI

- 56.1 Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
- 56.2 Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- (a) per il Concedente: [*indicare l'indirizzo PEC*];
 - (b) per il Concessionario: [*indicare l'indirizzo PEC*].
- 56.3 Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 DOMICILIO

- 57.1. Per gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale.

ART. 58 FORO COMPETENTE

- 58.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le Parti sull'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

ART. 59 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

- 59.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione e negli atti ad essa allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, ed in particolare, ma non esclusivamente, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nelle leggi statali regolanti la materia e nei regolamenti attuativi e esecutivi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, nella Legge Regionale n. 9/2001 e ss.mm. (già definita **Legge Regionale**), nel Regolamento regionale n. 4/2001 e ss.mm. (già definito **Regolamento Regionale**), nel D.Lgs. n.

81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 60 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

- 60.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n.131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta.
- 60.2 Ai sensi del D.P.R. n.642/72 è a carico del Concessionario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Convenzione corrispondente all'importo di Euro 432,00 (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate della Convenzione). A tal fine CAL, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.15 del DPR n.642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'Affidatario. Il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione.

ART. 61 TRASPARENZA

- 61.1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
 - c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
 - e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale CAL ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad

astenersi - nell'espletamento della Convenzione - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da CAL, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione Società Trasparente – Disposizioni Generali, – Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di cui il Codice Etico costituisce un allegato) impegnandosi nel corso dell'esecuzione della Convenzione a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori le suddette norme e principi.

61.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del suddetto comma 1, ovvero il Concessionario non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 1, CAL avrà il diritto di risolvere la Convenzione ex articolo 1456 c.c. a norma del precedente articolo 45 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 62 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

62.1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n.131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta.

62.2. Ai sensi del D.P.R. n.642/72 è a carico del Concessionario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione della Convenzione corrispondente all'importo di Euro 432,00 (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate della Convenzione). A tal fine CAL, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.15 del DPR n.642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'Affidatario. Il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione.

62.3. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione di cui alla "Informativa privacy" in calce alla Dichiarazione integrativa, che si intende

integralmente richiamata anche se non allegata alla presente Convenzione.

- 62.4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- 62.5. Il Concessionario si impegna, altresì, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 62.6. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
- 62.7. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, CAL potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. secondo quanto previsto al precedente articolo 45, oltre al risarcimento del danno.

ART. 63 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 63.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), il Concessionario si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti CAL.
- 63.2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto

delle regole di deontologia professionale.

- 63.3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Concessionario dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.
- 63.4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL potrà procedere alla risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art.45, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

La presente Convenzione consta di n. [•] facciate dattiloscritte compresa la presente pagina e contiene n. [•] allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

[•]

Il Concedente

[•]

L'Amministratore Delegato

[•]

Il Concessionario

Il [•]

[•]